ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO PER IL PARCO

RAPPORTO AMBIENTALE

Aggiornamento a seguito della espressione del parere motivato giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015 e dell'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, BURP n. 39 del 23/03/2015

Gruppo di lavoro
Dott.ssa Agr. Chiara Mattia coordinamento
Sig. Maria Bartolomeo
Geom. Luigi Bombino
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio
Dott.ssa Nat. Anna Grazia Frassanito

Con Determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013 è stata formulata la proposta di adozione, con prescrizioni, del Piano per il Parco dell'Alta Murgia.

Il gruppo di lavoro dell'Ente Parco ha proceduto ad apportare le modifiche/integrazioni ai documenti di Piano secondo il seguente ordine:

1. modifica delle cartografie di piano;
2. modifica delle NTA attraverso adeguamento degli articoli segnalati;
3. adeguamento e/o inserimento di nuovi elaborati analitici e progettuali e riorganizzazione/integrazione del sistema di progetti speciali e prioritari.

Il Piano corredato di NTA di Regolamento e di rapporto Ambientale revisionati, integrati ed approvati con Deliberazione del Presidente n. 17/2014 del 03/06/2014, è stato trasmesso con nota prot. 2422 del 10/06/2014, alla Regione Puglia,

La stessa documentazione è stata resa disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, l'informazione è stata diffusa mediante avviso pubblicato sul BURP n. 79 del 19/06/2014 al fine di espletare le procedure ai sensi dell'art. 13 c. 5 e dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006. Per una durata di 60 giorni chiunque ha potuto prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da inviare in forma scritta.

Con Deliberazione di Giunta n. 8 del 08/01/2015, (BURP n. 24 del 17/02/2015) la Regione Puglia in qualità di Autorità Competente all'approvazione ha adottato il Piano per il Parco dell'Alta Murgia unitamente al Rapporto Ambientale alla relazione per la valutazione d'incidenza ed alla Sintesi non Tecnica ed alla Dichiarazione di sintesi.

- A partire dalla data di pubblicazione della DG è stata avviata la fase di consultazione ai sensi dell'art. 12, comma 4. della L. 394/1991 e ss.mm.ii. con scadenza al 07/05/2015;
- con nota prot n. 1122 del 20/03/2015 questo Ente, ha provveduto alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, fissando quale termine ultimo per la trasmissione degli esiti il 07/05/2015;

Con Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, pubblicata sul BURP. n. 95 del 02/07/2015 è stato espresso il parere motivato nell'ambito del procedimento di VAS.

Tutte le osservazioni pervenute durante l'intero procedimento di approvazione del Piano e di Valutazione Ambientale strategica sono state recepite o controdedotte come segue:

Analisi delle osservazione e modifiche a seguito della pronuncia della competente Struttura regionale sulle osservazioni, ex art. 12, c. 4, L. 394/91 ed art. 12 L.R. n. 44/2012.				
N.	**Proponente**	**Prot. N.**	**Osservazione**	**Controdeduzione**
1	Giuseppe Pierucci – Grumo Appula	Prot. 3344 del 14/08/2014	**Si osserva che le p.lle 348-59-62 del fg. 73, ricadenti in agro del Comune di Grumo Appula, ora individuate quali zone C, siano individuate in Zona D 1.**	**Non accoglibile**, si conferma il parere anticipato con nota prot. n. 3613 del 04/09/2014: le p.lle 348-59-62 del fg. 73, ricadenti in agro del Comune di Grumo Appula, risultano interessate da colture agrarie a seminativo sin dal 1997 e pertanto in linea con le finalità della zona C, rientrando tra gli agroecosistemi con assetti improntati dalle attività di gestione antropica, che garantisce la conservazione ed il prosieguo dell'attività agricola, ed incentiva le attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.
2	Padre Nicola Rocca - Andria	Prot. n. 3075 del 21/07/2014 e prot. n. 1010 del 16/03/2015	**Si osserva che:** **- le p.lle 159 e 83 del fg. 179, ora zona C, siano identificate come zona D4,** **- le p.lle 156-189-188 dello stesso foglio ora zona B, siano identificate come zona C;**	**Non accoglibile**, si conferma il parere anticipato con nota prot. n. 3612 del 04/09/2014. Nel caso specifico si osserva che le porzioni di p.lle 159 e 83 del fg. 179 risultano interessate da colture agrarie arboree e pertanto in linea con le finalità della zona C, rientrando tra gli agroecosistemi con assetti improntati dalle attività di gestione antropica. Inoltre l'area a parcheggio ivi autorizzata non contrasta con le prescrizioni per le zone C. Riguardo alle porzioni delle p.lle 156-189-188 dello stesso foglio, le stesse risultano interessate in parte da colture agrarie arboree ed in parte da vegetazione arborea spontanea consolidata e tipica dei luoghi e pertanto in linea con le finalità della zona B, rientrando nelle porzioni di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi

				silvo-pastorali ormai cessati o praticati in forma particolarmente estensiva.
3	D'Auciello Beatrice - Altamura	Prot. n. 1598 del 20/04/2015	**Si osserva che le p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, ora in zona A, non siano individuati quali prati e pascoli naturali.**	Da verifiche cartografiche e catastali ed a seguito di sopralluogo effettuato in data 15/04/2015, si rileva che l'area oggetto di osservazione era interessata, già dal '97, in parte da un uliveto e in parte da un seminativo abbandonati, con presenza tuttavia di strati di roccia affiorante nelle zone sud-ovest e nord est del fondo. Si ritiene pertanto che lo stesso, interessato da pregressi usi agricoli, ovvero praticati in forma fortemente estensiva, per le predette motivazioni e per le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, interessati da pascoli naturali, sia assimilabile a prateria post-colturale e pertanto a zona B, aree di riserva generale orientata, sulla quali trovano applicazione le relative norme di cui all'art. 7 delle N.T.A. La presente osservazione è pertanto parzialmente accoglibile, con la ridefinizione della zonizzazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B per le motivazioni soprariportate.
4	Agenzia del demanio Direzione Puglia e Basilicata	Prot. n. 1764 del 30/04/2015	**Comunica la propria non competenza al procedimento, non configurandosi quale soggetto competente in materia ambientale**	**N.D.**
5	Ministero dei Beni e per le attività culturali Soprintendenza Archeologica della Puglia-Taranto	Prot. n. 1829 del 05/05/2015	**Si osserva:** **1. dall'esame del quadro conoscitivo ed interpretativo e dagli elaborati grafici, il Piano contempla un primo livello di individuazione delle presenze archeologiche;**	**Osservazioni accoglibili con appunti e precisazioni:** 1. In primis i dati raccolti e presenti nei documenti di Piano derivano da: -Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia;

			2. si rende necessario l'elaborazione di un progetto sistematico del paesaggio archeologico dell'Alta Murgia **Con carte di rischio e puntuale perimetrazione delle emergenze;** **3. aggiornamento delle proposte progettuali di valorizzazione dei siti d'interesse archeologico alla luce delle attività in corso;** **4. riformulazione dell'art. 29 bis del regolamento;**	- consultazione Dati presso il Dipartimento di Beni Culturali e Archeologici - Facoltà di Beni Culturali della Università degli Studi di Lecce. Pur condividendo che l'Alta murgia sia interessato da un'elevata densità di siti archeologici, tuttavia il quadro conoscitivo, che contempla circa 114 presenze archeologiche, rispetto alle aree individuate nel PPTR quali zone a vincolo o zone d'interesse archeologico, è il frutto delle informazioni fornite anche dalla Soprintendenza Archeologica. Si provvederà pertanto ad aggiornare la cartografia di Piano, in particolare le Tav. 13 e Tav. 19, dei vincoli paesaggisti, architettonici e archeologici, con i dati rinvenienti dal PPTR, ove mancanti. In merito ai dati relativi alle ricerche condotte negli ultimi anni si provvederà a richiedere alla Soprintendenza gli stessi. Tali dati saranno oggetto di integrazione nell'aggiornamento del Piano, secondo le procedure previste dalle norme di Piano ed al contempo, sempre in sede di aggiornamento, sarà valutata l'opportunità di un progetto specifico, sistematico di analisi del patrimonio archeologico dell'Alta Murgia con preventiva verifica della fattibilità economica. Analogamente saranno oggetto di aggiornamento del Piano le risultanze degli interventi e delle attività che vedono coinvolta la Soprintendenza (Museo e valle dei dinosauri, Uomo di Altamura) una volta che i progetti ed esiti saranno trasmessi all'Ente. Relativamente alla proposta di modifica ed integrazione dell'art. 29 bis, comma 3 bis, del Regolamento la stessa è accoglibile e si propone la seguente riformulazione"….*previo nulla osta*

				dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica…."
6	Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto logistico	Prot. n. 1832 del 05/05/2015	**Si propone la modifica dell'art. 1, c. 2, lett. f) delle N.T.A.**	Si ritiene l'osservazione accoglibile, con la riformulazione dell'art. 1, c. 2, lett. f., delle N.T.A. nel seguente modo: *f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali.* *Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento del Parco; a tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d'incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.* *L'inosservanza delle norme di cui alla presente lettera sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii***.**
7	Autorità Idrica Pugliese	Prot. n. 1872 del 06/05/2015	**1. si osserva la non accoglibilità del parere reso con nota prot. n. 3208 del 29/11/2010;** **2. si invita a valutare tutte le interferenze con le infrastrutture esistenti del S.I.I.**	**Si conferma la non ammissibilità dell'osservazione**, già espressa con nota prot. n. 3208 del 29/11/2010. Il sistema delle norme tecniche di Piano e del Regolamento del Parco assicura la possibilità di intervenire sulle infrastrutture esistenti ai fini della

				loro manutenzione e funzionalità, assicurando, allo stesso tempo, il rispetto delle specifiche norme relative alle infrastrutture nel caso di interventi previsti dal piano. Allo stesso tempo, relativamente alle opere di captazione delle acque sotterranee esistenti, le norme di piano non vietano la loro prosecuzione, mentre per i nuovi è prevista apposita disciplina. In ultimo, il P.T.A. è stato preso a riferimento nella redazione del Piano per il Parco, come peraltro confermato dalla stessa A.d.B/Puglia con nota prot. n. 6291 del 07/05/2015.
8	Autorità di Bacino della Regione Puglia	Prot. n. 1917 del 08/05/2015	**Ritiene compiuto il riferimento alle tematiche di difesa del suolo ed al recepimento delle norme del PAI, con riferimenti al P.T.A. ed ai Piani stralcio.** **Ritiene condivisibile la proposta di Piano, con l'aggiornamento delle perimetrazioni e l'inserimento del reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica.**	**Osservazione accoglibile,** si provvederà all'aggiornamento delle Tav. 2, 3 e 14 di Piano con le perimetrazioni ed ilreticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica come richiesti alla stessa A.d.B./Puglia.
8 bis	Autorità di Bacino della Regione Basilicata	Prot. n. 2037 del 13/05/215	**Chiede di integrare la proposta di Piano con adeguato riferimento ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico dell'AdB/Basilicata per la parte di territorio di relativa competenza.**	**Osservazione accoglibile,** si provvederà ad integrare l'art. 17, DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI delle N.T.A., secondo la seguente riformulazione: *1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.* *2…omissis*

				3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche. Per quanto concerne le componenti cartografiche si provvederà ad integrare la tav. 14 con gli strati informativi relativi al P.A.I./Basilicata, aggiornamenti 2014-15, vigenti. Relativamente invece al reticolo idrografico, fornito a mezzo mail dalla AdB/Basilicata in data 23/06/2015, si da atto che lo stesso non è ancora vigente e peraltro risulta shiftato rispetto a quello dell'A.d.B./Puglia. Pertanto, per la predetta componente si farà riferimento al reticolo dell'AdB/Puglia.
Alla data 11-03-2011 sono altresì pervenute le seguenti osservazioni alla Proposta di Piano per il Parco ed il Regolamento (Approvato con Deliberazione del C.D. n.09-2010 del 31-05-2010) da parte dei seguenti Soggetti Pubblici, così come allegate alla Deliberazione della Comunità del Parco, n. 1/11 del 29/03/2011, ex art. 10, comma 2 della L. 394/91 e ss.mm.ii				
9	**Comune di Corato**	prot. n. 919 del 09/03/2011	Osserva per le zone C di consentire per le aziende non cerealicole con una superficie aziendale minima di 10 ettari e un lotto minimo d'intervento di 2 ettari.	**Tale possibilità sarà valutata in sede di aggiornamento del Piano**, secondo le procedure previste dalle norme di Piano, al fine di verificare, nel contempo, l'effettiva necessità di variazione degli indici anche in relazione alle unità di paesaggio individuate.
10	**Comune di Altamura** con allegate le note dell'Arch. N.Perucci e dell'Ing. G.Nuzzi, del Collegio dei Geometri di Bari e dell'Ordine degli architetti di Bari	prot. n. 1006 del 11/03/2011	**Art. 47-BIS** 1) Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili o di colture situati nel perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio;	In merito agli indennizzi, le procedure sono già stabilite, ex art. 15 della L. 394/91, all'art. 45 del Regolamento del Parco, cosi come revisionato, nonché già disciplinato dal *Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico e/o alle opere nel territorio del Parco.* In merito alla proposta di prevedere tra le attività ordinarie il **ripascimento della coltre di terreno agrario,** di cui all'art. 37, c.3, del Regolamento, ora art. 3, c.1, lett. i), dello stesso, e peraltro già

			2) La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivano da un vincolo effettivo posto con le leggi o con il piano o regolamento del parco e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto, in parte, o per un certo periodo, l'esecuzione di attività economiche connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendo in modo parziale o continuo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo: a) La riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento; b) Le riduzioni di reddito o le maggiori spese o entrambi derivanti dalle limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazioni sulla base dei principi equitativi; c) La liquidazione dei danni provocati agli immobili e alle colture dalla fauna selvatica e dalla flora. 3) L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno in maniera perentoria entro novanta giorni dalla data della denuncia. Contestualmente o successivamente alla denuncia potrà essere presentata perizia giurata, relativa ai danni subiti, redatta da tecnici abilitati per legge nominati dal richiedente. SOSTITUZIONE	modificato, potrebbe essere ipotizzato il solo recupero dello stesso terreno eventualmente dilavato. Si accoglie pertanto parzialmente la presente osservazione col la seguente riformulazione dell'art. 3, c.1, lett. i): *i) E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina, per il ripristino del franco di coltivazione qualora ridotto dal dilavamento e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;* In merito alla bruciatura delle stoppie, all'art. 37, c. 7 e c.8 del Regolamento, è stata disciplinata la relativa pratica, anche in linea con gli esiti della procedura EU-PILOT 5851/13/ENVI, in seguito alla quale si è provveduto altresì a precisare il termine temporale finale per l'effettuazione della stessa pratica, stabilito al 30 novembre. Pertanto l'art. 37, c. 7, del regolamento è stato così riformulato: *7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre e oltre il 30 novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio*. Si rappresenta inoltre che il recente D.M. /MIPAF del 23/01/2015 sulla condizionalità in agricoltura, vieta in tutte le ZPS detta pratica, pertanto, qualora tale disposizione fosse confermata, la precedente norma regolamentare si applica esclusivamente a coloro che non aderiscono al regime di condizionalità in agricoltura.

			TITOLO V. ATTIVITA' ECONOMICHE Art. 37. Attività agricole e zootecniche 3. E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e il ripascimento della coltre di terreno agrario. 7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei prati seminati prima del 1° ottobre. Può essere anticipata al 15 settembre la bruciatura delle stoppie e della paglie presente sui terreni per le semine di colture che si effettuano prima del 1° novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1° ottobre al 31 maggio. TITOLO VI. AUTORIZZAZIONE PROCEDURE Art. 44. NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI 1. (bis) Il richiedente del nulla osta o dell'autorizzazione è tenuto a presentare idoneo progetto e relativa documentazione stabilita dall'ente con proprio provvedimento. Sono a carico dell'Ente Parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, eventuali bolli o versamenti e la preparazione degli elaborati tecnici per il rilascio dei nulla osta o delle autorizzazioni. Nulla osta e autorizzazioni	In merito alle procedure per il rilascio di nulla osta ed autorizzazioni L'art. 44, c. 3, del Regolamento recepisce quanto osservato: *3. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria del Servizio preposto dell'Ente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta o di autorizzazione devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento per ciascuna tipologia d'intervento e di opera.* *Nulla osta e autorizzazioni hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio*. Riguardo al porre in capo all'Ente Parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, una prima risposta è contenuta nell'art. 46 del Regolamento e nell'art. 26 delle N.T.A.. In merito alle osservazioni degli Ordini e Collegi si vedano i relativi punti. Riguardo alle osservazioni dell'Ing. Nuzzi e Arch. Perrucci, le stesse non sono accogliibili per le motivazioni addotte a riscontro delle osservazioni formulate dagli Ordini e Collegi.

			sono rilasciati dal Direttore previa istruttoria del servizio preposto dall'ente, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, il nulla osta e l'autorizzazione si intendono rilasciate. Osservazione Ing. Nuzzi e Arch. Perrucci Ricalca le osservazioni dell'ordine degli architetti, in particolare: ampliamento delle possibilità di recupero delle cave; trasposizione del piano su base catastale	
11	**Comune di Grumo Appula**	prot. n. 1013 dell'11/03/2011	Osserva che: 1. sia prevista una disciplina per gli interventi edilizi minori che tenga conto dei complessi turistici esistenti; 2. sia prevista una semplificazione delle procedure relative agli interventi nelle succitate Zone turistiche; 3. siano previste spcifiche norme non penalizzanti per le attività colturali già esistenti; 4. la fascia di contiguità sia strettamente correlata a oggettive esigenze di tutela e protezione del territorio;	**Dette osservazioni si ritiene siano già recepite nel Piano e Regolamento** anche alla luce delle modifiche apportate a seguito dell'istruttoria della R.P. In particolare l'art. 44 del Regolamento apporta una semplificazione alle procedure autorizzative rispetto a quelle attualmente in vigore. Per le attività colturali esistenti il Piano ed il Regolamento sostengono modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità del Piano. Riguardo alla aree contigue, le stesse, d'intesa con la R.P., sono state individuate e perimetrate secondo le esigenze di tutela e protezione del Parco.
12	**Collegio Provinciale di Bari dei Geometri e dei Geometri Laureati**	prot. n. 767 del 01/03/2011	NTA Art.6: Zona A di Riserva integrale: si chiede l'inserimento, attraverso numerose modifiche del testo normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie Art.7 Zona B Aree di riserva generale orientata chiede l'inserimento, attraverso numerose modifiche del testo	Riguardo alla proposta di modifica dell'Art. 6, la stessa non è accoglibile per le seguenti modificazioni: L'attuale testo normativo interpreta già in modo non restrittivo i limiti posti dalla 394 in zona A. Le osservazioni puntano a inserire possibilità di trasformazione edilizia nel territorio nella zona A che vanno al di là di un carattere di eccezionalità (quale è ad esempio la previsione del recupero di manufatti esistenti a servizio dell'Ente di Gestione), prevedendo persino la possibilità di costruire nuovi manufatti in

			normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie Art.8 – Zona C aree di protezione Una prima osservazione richiede l'inserimento al comma 1 di attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali (ed altre similari) tra quelle da incentivare in zona C Si chiede inoltre una serie di modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo d'intervento, rapporto di copertura, etc Art.9 – Zona D Aree di Promozione Economica e Sociale Si chiede di inserire attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali (ed altre similari) tra quelle da incentivare in zona D Si chiedono aumenti dei parametri edilizi in zona D2 Si chiede l'inserimento della possibilità di ampliare gli interventi edilizi includendo anche la nuova costruzione nelle zone D3 e D4 Art.27 Rapporti interistituzionali e governance Si suggerisce una diversa formulazione nel richiamare possibili collaborazioni interistituzionali	contrasto con i divieti previsti per la zona A dalla legge quadro sulle aree protette, L.394/91. Riguardo alla proposta di modifica dell'Art. 7, la stessa non è accoglibile per le seguenti modificazioni: L'attuale testo normativo interpreta già in modo non restrittivo i limiti posti dalla 394 in zona B. Le osservazioni puntano a inserire più ampie possibilità di trasformazione edilizia nel territorio nella zona B prevedendo persino la possibilità di costruire nuovi manufatti in contrasto con i divieti previsti per la zona B dalla legge quadro sulle aree protette, L.394/91. Art. 8 Riguardo all'inserimento al comma 1 di attività di scuole e di istituti di formazione, le stesse rientrano già tra quelle di un'impresa agricola funzionale, giusto art. 8, c.1, delle N.T.A. In merito alla richiesta di aumentare le possibilità edificatorie, si osserva che la L. 394/91 non prevede esplicitamente la possibilità di nuovi insediamenti, possibilità che, non essendo esplicitamente vietata dalla stessa Legge, è stata introdotta nella normative tecnica di attuazione del Piano. Inoltre per i parametri territoriali ed edilizi il Piano ha fatto riferimento ad una tipologia di azienda legata ai caratteri pedologici, ambientali e paesaggistici del territorio dell'Alta Murgia, che hanno un carattere fortemente estensivo. In tal senso la superficie minima aziendale per una tale tipologia di azienda è stata dimensionata in 30ha, che costituisce un livello minimo per garantire un'agricoltura effettivamente estensiva e a basso impatto ambientale e il

			Osservazione di carattere generale: si chiede di sostituire sempre la dizione "l'Ente promuove" con "l'Ente promuove e sostiene"	mantenimento dei caratteri paesaggistici murgiani. Analogamente è da argomentare per i vari parametri edilizi di cui si chiede una modifica in senso accrescitivo. Si rappresenta infine che il territorio murgiano presenta numerosi elementi edilizi abbandonati per i quali è incentivato il relativo recupero. Art. 9 Riguardo all'inserimento al comma 1 di attività di scuole e di istituti di formazione, attività museali e officine culturali, le stesse rientrano già tra quelle di cui all'art. 9, c.1, delle N.T.A. Zone D2 Trattandosi di aree di recupero ambientale non sembra opportuno aumentare i parametri edilizi previsti. Zona D3 e D4 Le possibilità di effettuare interventi di nuova costruzione sono comunque limitate a quanto previsto nei piani urbanistici comunali. L'osservazione si ritiene sia già prevista sia per le aree D3 *Impianti tecnologici* che prevede la possibilità di adeguamenti funzionali sia per le aree D4 *insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi*, che prevede la realizzazione di nuovi interventi purché soggetti ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati. Art. 27, ora art. 26 delle N.T.A. La proposta appare di natura collaborativa, in quanto tendente a riformulare l'articolo sulla base di una chiara condivisione dei suoi contenuti generali. Risulta evidente che se un'attività è promossa dal Piano e dall'Ente essa riveste un interesse e va

				sostenuta dall'Ente nelle modalità possibili e consentite.
13	**Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari**	prot. n. 991 del 11/03/2011	NTA Art.6: Zona A di Riserva integrale, punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico e di estendere ai privati la possibilità di ampliare per eventuali necessità di adeguamento gli edifici esistenti fino al 15% dell'esistente. Art.7 Zona B Aree di riserva generale orientata, punto 2 lettera a): si richiede di specificare le attività produttive tradizionali e il tipo di infrastrutture; di sostituire il termine "risorse naturali" con "risorse naturali compatibili" Punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione con eguale volumetria per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico Art.8 – Zona C aree di protezione Si chiedono diverse modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni in zona C: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo d'intervento, rapporto di copertura, etc. Uno specifica richiesta prevede l'eliminazione della norma di concentrazione dei manufatti in un'area non superiore al 2% di quella aziendale complessiva.	Proposta condivisibile nei suoi principi ispiratori ma **non accoglibile in zona A**, dove gli interventi, possono produrre impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e devono, pertanto, avere un carattere di eccezionalità, come nel caso di strutture di servizio eventualmente necessarie all'EdG. Tali limiti sono peraltro incardinati nel disposto normativo della. Legge 394/91 (art.12). Edifici privati che eccezionalmente possono rinvenirsi in zona A possono essere eventualmente recuperati attraverso interventi di manutenzione o restauro (comma 3). Riguardo alle osservazioni all'art. 7, Zona B,le stesse non sono accoglibili per le seguenti motivazioni: Sul punto 2: la specifica esatta di tutte le attività tradizionali apre al rischio di dimenticarne qualcuna, che potrebbe essere riscoperta anche successivamente. Appare più opportuno, eventualmente, indicare le principali a titolo di esempio. Risorse naturali compatibili con l'ambiente naturale appare un concetto contraddittorio. Sul punto 3: in parte valgono le medesime obiezioni fatte per la zona A; è però da segnalare che la tutela per la zona B è di livello più attenuato rispetto alla zona A e che è meno eccezionale la possibilità che in zona B insistano edifici di scarsa qualità costruiti con materiali edilizi di tipo industriale. Riguardo all'Art. 8 Le richieste prescindono: 1) dalla stretta relazione che deve esistere tra la consistenza dell'attività agricola e

			Art.8 – Zona C aree di protezione Per il punto 10 e 11 l'osservazione propone alcune specifiche tecniche: fare salve le intercapedini di larghezzainferiore o uguale a 1 m; si suggerisce di escludere non le "coperture asfaltate" ma "i materiali bituminosi" e di prevedere che i piazzali debbano essere realizzati "con materiali permeabili o con sistemi drenanti" Art.9 punto 3 (zona D2: aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi): si chiede di ampliare gli scopi del recupero ambientale delle cave per "strutture comunque strettamente connesse alla fruizione e valorizzazione del parco" Art.25 Risoluzione di antinomie: si suggerisce la trasposizione del piano su base catastale	la possibilità di costruire nuovi insediamenti agricoli, che in relazione a una gestione di tipo estensivo propria dell'agricoltura e dell'ambiente murgiano non può che prevedere estensioni agricole significative, 2) dal carattere estensivo del paesaggio murgiano, registrato anche dallo stessa pianificazione paesaggistica regionale. Questo secondo aspetto è anche alla base della norma di concentrazione che tende ad evitare la frammentazione del paesaggio conseguente alla diffusione degli insediamenti edilizi. L'osservazione 10, attinendo alle tecniche di costruzione finalizzate alla difesa dalle infiltrazioni di umidità non è certamente vietata, ma dovranno essere valutate in sede d'istruttoria sulla base dei materiali proposti. L'osservazione 11 si riferisce al problema di permeabilità dei piazzali. La norma attuale privilegia non tanto l'obiettivo della permeabilità (il contributo di ripascimento delle falde di aree così piccole è del tutto trascurabile e nel caso dei parcheggi anche teoricamente non auspicabile) ma soprattutto la dimensione paesaggistica delle soluzioni adottate per la sistemazione delle aree esterne. Riguardo all'Art. 9, punto 3 Fruizione e valorizzazione del Parco appaiono concetti molto ampli. Bisogna ricordare che siamo nell'ambito di iniziative di recupero ambientale delle cave. Con questo presupposto l'elenco degli scopi fruitivi da perseguire nel recupero, contenuto nel punto 3, ha un ben preciso scopo di indirizzo. L'elenco è inoltre riportato a titolo di esempio ("quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici,

				paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava") lasciando spazio a estensioni analogiche. Art. 25 Si tratta di un'attività prevista in ausilio all'utenza (e peraltro normalmente non prevista da piani urbanistici e territoriali) ma che non può essere subordinata l'adozione del Piano.
Osservazioni pervenute alla Proposta di Piano per il Parco ed il Regolamento (approvato con Deliberazione del C.D. n.09-2010 del 31-05-2010) da parte di Soggetti Pubblici e Privati				
14	**Coldiretti Bari**	prot. n. 1447 del 14/04/21011	**NTA** Chiede un aumento degli Indici di fabbricazioni "per consentire, in virtù della legge di orientamento (D.lgs n.228/2001) maggiore attività economica connessa a quella agricola"	L'osservazione si ritiene sia già accolta all'art. 8, c. 6, ultimo capoverso, che dispone: *i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un'area ristretta e* *continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva,* *salvo deroghe specifiche disposte dall'Ente in relazione a norme igienico* *sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.*
			Relazione generale Zona C: si chiede di inserire nella relazione la seguente modifica: "Nella zona C, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 12, comma 2 della L. n.394/91, è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di **agricoltura integrata**, delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di …."	L'attuale formulazione delle NTA consente in vari modi alle aziende agricole di dotarsi delle strutture edilizie necessarie, prevedendo anche aumenti *una tantum* qualora l'IFF risulti già interamente utilizzato al momento dell'approvazione del Piano. Come argomentato in relazione ad altre osservazioni per un'agricoltura di tipo estensivo gli indici e gli altri parametri utilizzati (superficie minima aziendale, etc) utilizzati appaiono congrui (si veda quanto controdedotto all'osservazione n. 12).
15	**Comune di Andria**	Prot. n. 1374 del 14/04/2011	Richiama le osservazioni degli ordini professionali e il concetto di PME agricole	Riguardo al Concetto di PME va tenuto presente che si tratta di una definizione, quella della PME, che fa

				riferimento, di norma, a parametri di bilancio e di personale dipendente ampliamenti superiori a quelli di un'azienda agricola medio-grande. Il concetto di PME fa riferimento ai settori secondario e terziario. Non è quindi estendibile alle aziende agricole e non ha connessione con l'ampiezza della superficie agricola dell'azienda, ma con parametri di tipo economico-organizzativo.
16	**Antonio Bitetti**	prot. 4337 del 15-12-2010	richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Altamura, fg. 74, p.lle 26-27-40-50-54-83-84, poste in Zona A della Proposta di Piano.	**Non accoglibile**. L'area in esame risulta essere in realtà compresa in zona B e non in zona A, sulla quale trovano applicazione le relative norme di cui all'art. 7 delle N.T.A, nonché le norme di cui al relativo comma 7. Difatti le aree oggetto di osservazione sono interessate in gran parte da praterie pseudosteppiche, in particolare le p.lle 83, 84, 54, 26, 153, 154 (ex p.lla 50). Pertanto considerata la natura e l'estensione delle stesse e le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, si ritengono correttamente inserite in zona B, aree di riserva generale orientata. Relativamente allo jazzo Pescariello, censito al fg. 74, p.lla 26, si ritiene che lo stesso, rientrando tra le tipologie edilizie locali, considerate le condizioni di elevata naturalità dell'area e non essendo un centro aziendale attivo, non possa essere variato in Zona C, ma per il quale è comunque possibile il relativo recupero ed ampliamento secondo la disciplina di Piano e la normativa vigente.
17	**Tomba Paola**	prot. 4234 del 06-12-2010	richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Gravina in Puglia, località *Trullo di Sotto,* fg. 5, p.lle 2-81-116-117-119-119-120-121-122-123-125, poste in Zona A e B della Proposta di Piano	**Accoglibile per la sola area di sedime delle fondazioni dei capannoni**, siti in parte sulla p.lla 133 ed in parte sulla p.lla 132 del fg. 5, già esistenti alla data del 1997, restano invece confermate le previsioni per le altre p.lle in considerazione della natura

				prevalente a pascolo alternato a rupi calcaree delle stesse, tipica del costone murgiano.
18	**Ragone Michele**	nota dell'08-03-2011	richiesta di revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona B in agro di Altamura, località *Lamalunga,* fg. 102, 101, 73, poste in Zona B della Proposta di Piano, di inserire l'azienda agricola di comproprietà attualmente attiva in località "Lamalunga" in zona "C", mentre parte dei manufatti appartenenti ai suddetti manufatti ed adibiti a centro visite dell'uomo di Altamura in zona "D".	**Accoglibile in parte**: Molte delle aree oggetto di osservazione sono interessate in gran parte da praterie pseudosteppiche, in particolare le p.lle 91, 92, 132, 88, 130, 131 e 152 del fg. 73, le p.lle 261 (porzione fino alla strada a sud), 41, 7 e 8 del fg. 101 e la p.lla 45 del fg. 102 (le p.lle 7 e 8 del fg. 101 e le p.lle 30 e 46 del fg. 102 sebbene a seminativo sono inglobate all'interno di pascoli). Pertanto considerata la natura e l'estensione delle stesse e le condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini, si ritengono correttamente inserite in zona B, aree di riserva generale orientata. Relativamente alle p.lle 40,266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte della 261 (quest'ultima fino alla strada di accesso alla masseria) ed il complesso aziendale attivo, censito al fg. 101, p.lla 339, data la natura a seminativo dei terreni, la relativa estensione ed omogeneità e la prossimità ai limiti del Parco si accoglie la proposta di classificare le stesse come zona C. Relativamente alla porzione di fabbricato adibito a centro visite, la stessa attività non contrasta con quelle previste per i centri aziendali in zona C, che incentiva la multifunzionalità delle aziende agricole, giusto art. 8, c.1, delle N.T.A..

Osservazioni espresse nell'ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia		
Osservazione	**Esito**	**Motivazione/modifica testo**

AREA B **Si prescrive di specificare quanto stabilito alla lettera d), relativo agli interventi selvicolturali, chiarendo se il Piano consenta l'utilizzazione a fini produttivi dei boschi cedui, condizionata all'applicazione di particolari prescrizioni (es. abbondante rilascio di matricine anche di turni multipli del turno, superfici di taglio piccole e distanti tra loro, ecc.) atteso che il PPTR riconosce ai boschi ricompresi nell'Ambito territoriale dell'Alta Murgia anche la funzione produttiva e considerato quanto disposto dall'art. 12 comma 1 delle N.T.A. che prevede il programma per la ecocertificazione dei prodotti del legno, ovvero se il Piano confermi il divieto di utilizzazione dei boschi a fini produttivi ad oggi vigente.**	Non ammissibile	Ai sensi **all'art. 7 c.2 lett. d delle NTA** del Piano per il Parco dell'Alta Murgia all'interno della zona B "*sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali"*; **L'art. 21 del Regolamento** dettaglia le attività di gestione forestale vietate e consentite in nessuna parte si percepisce che siano consentiti i tagli produttivi. Inoltre vengono dettagliate le attività consentite nei cedui. I tagli produttivi non sono compatibili con la conservazione permanente della funzione di protezione idrogeologica e l'incremento della complessità e la biodiversità delle cenosi forestali. Pertanto è più che evidente che i tagli produttivi nelle compagini boscate di qualsiasi tipo (fustaie o cedui) presenti nel Parco non sono consentiti. **Si rappresenta che all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia da ormai un decennio non è consentito il taglio produttivo sia dei popolamenti boschivi governati ad alto fusto che dei cedui, così come previsto dall'art. 3 c.1 lett. q) dell'allegato A al DPR 10/03/2004,** sono invece consentiti gli interventi selvicolturali volti a rafforzare le biocenosi e la biodiversità ecologica favorendo la disetaneità, la plurispecificità e la complessità ecologica della compagine forestale. Sono perciò consentiti i diradamenti dal basso finalizzati a ridurre il numero delle piante ove eccessivo ed a favorire l'instaurarsi di sottobosco e il riaffermarsi della vegetazione potenziale negli imboschimenti di conifere. Qualsiasi altro intervento che interferisca sensibilmente con gli ecosistemi boschivi consolidati non è consentito. Per quanto riguarda le previsioni del PPTR si evidenzia che lo stesso interessa l'intero territorio regionale e quando si riferisce al territorio dell'Alta Murgia considera anche le aree fuori Parco sulle quali non sono stati condotti studi di dettaglio come quelli condotti nella relazione generale di Piano e sulle quali non sono vigenti specifiche norme di conservazione se non quelle relative alle misure di conservazione delle ZPS. Al fine di preservare gli habitat boschivi che, non solo sono scrigno di biodiversità vegetale, ma sono aree rifugio di diverse specie animali di elevato valore naturalistico tra cui alcune anche protette ai sensi di direttive comunitarie, il taglio produttivo che annienta le cenosi forestali (anche nel caso di rilascio di molte matricine) è vietato in tutto il territorio protetto. Per quanto riguarda la eco certificazione dei prodotti del legno questa riguarda il materiale rinveniente dalle quote di taglio consentite dal Piano all'interno dei boschi di latifoglie o di conifere e l'eventuale legname prodotto dagli impianti da legno realizzati su seminativo.

AREA C **Anche in questo caso si prescrive di specificare il significato di "*interventi selvicolturali*" nel contesto di questa zona del Parco, atteso che si fa riferimento alla possibilità di eseguire "*tagli intercalari*". Ciò potrebbe far ipotizzare la definizione di un turno di riferimento per l'utilizzazione del soprassuolo. La possibilità di effettuare gli interventi selvicolturali dovrebbe essere chiarita anche alla luce del fatto che in zona C non sono ricompresi boschi, sia di latifoglie che di conifere, tutti all'interno della zona B. Sia attentamente valutata la possibilità di realizzare impianti per l'arboricoltura da legno, soprattutto in relazione alle disponibilità idriche e alla fertilità, ancorché su terreni non dissodati in tempi recenti, attesi i risultati non soddisfacenti rilevati in impianti realizzati anche in stazioni caratterizzate da condizioni di fertilità stazionale migliori rispetto a quelle mediamente presenti sull'Alta Murgia.**	Non ammissibile	La Zona C è caratterizzata prevalentemente da coltivi nudi o arborati ma può contenere anche lembi di aree boscate che per evitare l'eccessiva frammentazione della zona C rientrano nella suddetta perimetrazione. Inoltre a seguito degli interventi finanziati con fondi PSR 2007-2013 in zona C sono stati autorizzati alcuni imboschimenti a cui si applicano le norme relative alla compagine boscata. Per definizione i tagli intercalari sono costituiti da qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono: 1) gli sfolli; 2) le ripuliture; 3) i diradamenti; Questi interventi prescindono dall'utilizzo produttivo del bosco, infatti possono essere anche finalizzati al suo miglioramento riducendo l'eccessiva densità d'impianto, il numero dei polloni, l'eccessivo ricaccio di conifere nelle aree percorse da fuoco, la vegetazione pioniera per favorire quella autoctona affermatasi naturalmente, ecc. I tagli intercalari possono pertanto essere eseguiti in qualsiasi momento sia necessario migliorare le condizioni del popolamento arboreo al fine di favorire l'evoluzione verso equilibri ecologici più stabili. Per quanto riguarda la possibilità di realizzare impianti per l'arboricoltura da legno si deve evidenziare che già in fase di valutazione d'incidenza questo Ente prende in considerazione non solo le incidenze significative degli interventi sugli habitat, ma valuta l'interferenza sulle componenti paesaggistiche del sito d'intervento e la sostenibilità dell'intervento nonché le possibilità di successo specie nel caso si tratti di interventi realizzati con fondi pubblici. Sull'argomento del resto è nota a codesta amministrazione la vicenda relativa a interventi di primo imboschimento su suoli agricoli dove si sono manifestate divergenze tra parere del Parco e Comitato VIA.
AREA D *– il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali."* (art. 12 comma 1 delle N.T.A.) **Riguardo al recupero "*delle aree degradate con potenzialità forestali*" si prescrive di chiarire a quali tipologia di aree ci si riferisca.**	Non ammissibile	Per quanto riguarda le aree degradate ci si riferisce a quelle definite all'art. 13 c.3 delle NTA, queste verranno identificate cartografate e per esse verrà individuata la vocazionalità sulla base delle caratteristiche edafiche, orografiche e microclimatiche che consentiranno di avviare il progetto prioritario di recupero che potrà riguardare il recupero a pascolo o a bosco (vedi art. 21 c.2.2 NTA). Si ritiene perciò che i chiarimenti richiesti nel regolamento sono già ben dettagliati negli articoli specifici delle NTA.
All'Art. 17 comma 1 delle N.T.A. si stabilisce che "*Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico*	Ammissibile	Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell'incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l'approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R.

della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio". **Si prescrive di valutare l'opportunità di fare rifermento anche alle previsioni, prescrizioni, vincoli ed indirizzi degli strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di Bacino della Basilicata per gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico nelle zone del Parco di competenza di tale Autorità.**		n. 44/2012 nell'ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).
REGOLAMENTO ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI *2. Sono vietati, in particolare:* *a) (...);* *b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.* **Si prescrive, ancora una volta, di precisare quali siano le attività selvicolturali consentite nel Parco, con particolare riferimento alla utilizzazione dei boschi cedui.**	Ammissibile in parte mediante la riscrittura del punto b)	***b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, il taglio produttivo dei boschi, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.***
ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE *1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente.* ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO *2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall'Ente.* **Si prescrive di chiarire se tali percorsi e aree di sosta siano stati chiaramente identificati sul terreno. In caso contrario sia data evidenza**	Non ammissibile	Relativamente alle aree di sosta, nella Tav. 28 – *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* sono individuati i parcheggi e aree di sosta attrezzate. Pertanto il bivacco in zona A, nelle aree non individuate, è da intendersi vietato.

dell'esigenza di identificarli in modo inequivocabile al fine di una loro corretta fruizione.		
ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA" *3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificatura e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.* **Attese le condizioni di aridità e di scarsa fertilità caratterizzanti i terreni spietrati lo studio ricompreso nel Progetto di riqualificazione dovrà necessariamente approfondire l'analisi stazionale al fine di verificare l'eventuale idoneità dei terreni alla riconversione siti individuati nelle predette tipologie. La riconversione delle aree sarà pertanto subordinata ai risultati di detta analisi.**	Non ammissibile	Si richiama quanto già detto per le osservazioni all'art. 12 NTA, aree D il progetto prioritario ha anche il compito di definire le vocazionalità stazionali.
ART. 21 - GESTIONE FORESTALE *3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.* **Si propone di riscriverlo come segue: *3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile,***	Ammissibile mediante riscrittura del punto 3	*3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone o indigene.*

coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme, individuati nel territorio del Parco o delle aree contigue tenendo quindi conto della regione di provenienza definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02- 2010).		
6. Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali. Si propone di specificare che tali interventi debbano essere effettuati **"*Entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l'evento*"**	Ammissibile mediante riscrittura del punto 6	*Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.* In tutte le aree percorse da fuoco gli interventi di bonifica atti al recupero della cenosi vegetale devono essere effettuati entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l'evento.
7. Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30 % del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento o del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali. ***Si rileva che sia opportuno eliminare il riferimento a uno dei due parametri per non ingenerare confusione e prendere come parametro di riferimento solo l'area basimetrica. Si tenga altresì presente che in taluni casi l'eccessiva densità dovuta all'assenza di diradamenti (o di crolli e***	Ammissibile mediante riscrittura del punto 7	*Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.*

sradicamenti naturali) possa rendere difficoltosa l'affermazione della rinnovazione di latifoglie.		
10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. ***Si ritiene opportuno che tale attestazione sia comprovata dal competente Servizio Fitosanitario regionale***	Ammissibile mediante riscrittura del punto 10	*La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia e comprovata dal servizio Fitosanitario Regionale.*
Coerenza con altri piani Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati. Sebbene il territorio del Parco non sia interessato da zone vulnerabili da nitrati, nel RA si afferma che *la disciplina del Piano incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela e di ecosostenibilità. Vieta in particolare l'utilizzo fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, *3170 e 8310 ricadenti nelle zone A e B, promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e la concimazione organica attraverso letamazione, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, infine, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura. Riguardo all'uso e lo spandimento di compost, questi sono ammessi esclusivamente nei casi di compost di qualità certificata e provenienti da residui vegetali (ammendante verde), vietando i compost prodotti con fanghi provenienti da*	Ammissibile per la parte che riguarda l'uso del compost misto, art. 37, c.12, del Regolamento**,** mentre il fenomeno della desertificazione nell'area del Parco dell'Alta Murgia è già affrontato ai capp. 4.4.4.6, 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 della relazione generale del Piano	***Testo rivisto, art. 37, c.12, del Regolamento:*** *12. L'uso e lo spandimento di ammendanti sono ammessi esclusivamente solo se di composizione certificata come da normativa vigente e nel caso delle seguenti categorie: ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, così come da definizione del DM 10/07/2013 che modifica il D.lgs 75/2009, e comunque tutti gli ammendanti compatibili con il regime di conduzione biologica dei terreni.* *Sono vietati gli ammendanti prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali. Lo spandimento di ammendanti è consentito su superfici agricole occupate da coltivazioni, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di ammendanti non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.* *Compost verde e compost misto sono attualmente prodotti da aziende certificate ricadenti nella provincia di Bari e Taranto, tuttavia al fine di accorciare la filiera non è escluso che grazie ai finanziamenti della prossima programmazione PSR si possano realizzare impianti aziendali o consorziati nel territorio del Parco che utilizzino tutti gli scarti agro-zootecnici per la produzione di ammendanti da distribuire sui terreni nelle immediate vicinanze.*

depuratori urbani ed industriali, e su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario (RA, 128). **A tale riguardo si ritiene che non sono state chiarite le motivazioni tecnico - scientifiche alla base del divieto di utilizzo delle altre tipologie di compost di qualità riportate nell'allegato 2 del Decreto Legislativo 75/2010. Si chiede, pertanto, di integrare il documento con un'analisi quali - quantitativa delle aree interessate da fenomeni di desertificazione e/o alterazione dell'equilibrio pedologico indicando le modalità con le quali si intende contrastare tale tendenza. Si faccia riferimento alle motivazioni che portano ad escludere il "compostato misto", ancorché possibilità di approvvigionamento, preferibilmente in filiera corta, di compost verde**;		
Piano antincendio boschivo della Regione Puglia. Nel Rapporto ambientale manca l'analisi con il Piano AIB regionale. Nel Quadro conoscitivo è riportato un paragrafo in cui si menziona il Piano AIB del Parco facendo riferimento alle maggiori criticità caratterizzanti le tipologie forestali dell'Alta Murgia e in cui si fa cenno alle tecniche di prevenzione. **Si ritiene che l'analisi di coerenza tra il Piano AIB del Parco e quello regionale debba essere maggiormente approfondita anche in considerazione del fatto che il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale**	Non ammissibile	Il Piano AIB del Parco dell'Alta Murgia è un piano che discende da quello regionale ma che analizza approfonditamente e più in dettaglio le peculiarità del territorio protetto individuando criticità e dotazioni. Esso tiene conto anche delle attività poste in essere dall'Ente ai fini di prevenzione. Il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale come parte integrante di esso di cui lo stesso deve tener conto per una migliore programmazione delle attività sul territorio protetto.
Si rileva conclusivamente che l'analisi di coerenza non ha tenuto conto della tematica relativa alla gestione dei rifiuti che è invece	Ammissibile in parte mediante	Si premette che la gestione rifiuti è di competenza delle Amministrazioni comunali, purtuttavia l'Ente attraverso attività di educazione ambientale e di

affrontata, anche seppur con dati non aggiornati e limitati al Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Bari nell'Relazione generale (pp. 189 - 199). Pertanto, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un'analisi di coerenza con il Piano regionale ed, eventualmente, con quelli delle Province competenti, e con l'inserimento della tematica della gestione dei rifiuti all'interno della sezione "*Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza di Piano*" riportando i dati aggiornati disponibili. Il risultato di tali analisi dovrà essere considerato quale supporto per la formulazione di disposizioni di dettaglio inerenti la gestione di tutte le tipologie di rifiuti all'interno del Parco da inserire nelle N.T.A. o da concordare con gli Enti preposti.	integrazione dell'art. 33 del Regolamento	collaborazione con le associazioni di volontariato incentiva iniziative e la sensibilizzazione pubblica sul tema. Il Piano per il Parco pertanto non ha influenza diretta in materia di gestione dei rifiuti, ma contribuisce indirettamente alla loro gestione sostenibile attraverso la disciplina di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali, incentivando tecniche e tecnologie legate all'abitare sostenibile, ad un uso razionale delle risorse ed al miglioramento delle condizioni ambientali complessive. Riguardo alla richiesta di coerenza esterna con il PRGRU la stessa è stata integrata nell'integrazione al rapporto Ambientale al Piano con i dati aggiornati disponibili; si osserva tuttavia che detto Piano regionale, nell'ambito della relativa procedura di VAS ed in particolare nell'analisi di coerenza esterna, non ha tenuto conto della Disciplina di tutela, ex D.P.R. del 10/03/2004, né della presente proposta di Piano, già agli atti degli uffici regionali a partire dal 2010, peraltro questo Ente non è neppure individuato tra le Autorità con competenze ambientali, invece disposto all'art. 6, c. 6, della L.R. 44/2012. E' chiaro in ogni caso che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 11, c.3, della L.394/91, all'art. 3, c.1, lett. e) dell D.P.R. del 10/03/2004 *di apertura ed esercizio di discariche* e di cui all'art. 3, c.2, del Regolamento *di stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,* e di cui ai dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS(*All'interno dei SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie*), sono imprescindibili e vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da potenziare ed in ogni caso restano fermi. Il tema è in ogni caso è affrontato all'interno del Regolamento e delle N.T.A., in particolare: - all'art. 3, c. 2, del Regolamento ponendo tra i divieti generali: *n) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;* - all'ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE *1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante…*

		- all'art. 21, c.2.5, gestione delle risorse, delle N.T.A., relativo alle azioni e interventi per il raggiungimento delle finalità generali, prevedendo i seguenti progetti: – Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole; – progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi; Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel Parco, l'art. 33 del Regolamento è stato inoltre così integrato: ***ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI*** ***1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.***
Si rileva che all'interno del Parco è localizzata la zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) "A" definita e perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, per cui valgono le misure di salvaguardia previste dallo stesso PTA. Inoltre il Canale principale dell'AQP, per cui è prevista un'area buffer di rispetto pari a 500 m, come previsto dal PTA, e che si sviluppa soprattutto lungo il perimetro del Parco, in alcuni tratti interferisce con l'area del Parco stesso. In merito a tali interferenze delle aree perimetrate dal PTA con il Parco, considerato che nel Rapporto Ambientale (pag. 123) si afferma, che il Piano recepisce ed integra "*le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia*", **si raccomanda di verificare per ognuno degli interventi previsti all'interno del Parco, la coerenza con le norme di salvaguardia dell'acquifero murgiano individuato "*come una riserva "strategica" per le ottime qualità delle acque di falda e la scarsa antropizzazione del territorio*" (pag. 122 -RA). A tal riguardo si prescrive di inserire nell'art. 17 delle NTA i**	Non ammissibile	Si premette che interventi da realizzarsi all'interno del Parco sono sottoposti alle propedeutiche autorizzazioni rilasciate anche dagli altri Enti competenti per territorio che verificano la corrispondenza dell'intervento alle proprie norme. L'art. 17 delle N.T.A. fa esplicito riferimento al Piano di Tutela delle Acque, ed è stato integrato secondo la seguente riformulazione: **1.** Il Piano recepisce le previsioni contenute nel *Piano di Tutela delle Acque* e nei Piani *Stralcio di assetto idrogeologico* della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio. **2.** Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia. **3.** Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.

riferimenti espliciti alle NTA del PAI ed alle misure di salvaguardia del PTA regionale.		
Attività estrattive L'attività estrattiva, secondo quanto riportato nel Quadro conoscitivo (pp. 203 – 205), determina impatti ambientali particolarmente rilevanti soprattutto al termine della fase di coltivazione, allorquando al danno derivante dallo svolgimento dell'attività estrattiva nella sua globalità si aggiungono la non restituzione al territorio, attraverso opportuni interventi, delle aree di cava dismesse, con gravi conseguenze sullo stato del sistema fisico impattato in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria), e l'accumulo disordinato di enormi quantità di inerti, sterili e fanghi derivanti dalla lavorazione. A pag. 133 della Relazione generale si afferma, inoltre, che "*Sono note complessivamente una quarantina di cave, delle quali tuttavia non si conosce quante siano effettivamente in esercizio; qualche cava in pienissima attività, come accertato da sopralluoghi effettuati personalmente, e da tempo priva di autorizzazione. Non migliore risulta la conoscenza delle aree da recuperare, in corrispondenza di cave abbandonate o esaurite*. (...)*Talora gli ambienti di cava da tempo abbandonati, quando non rappresentati da profonde fosse costituenti rischio di incolumità pubblica, potrebbero permanere nelle attuali condizioni ambientali*." **In merito all'incertezza rappresentata in "Relazione Generale" (pag. 133), circa il numero effettivo e lo stato operativo delle attività estrattive presenti in area Parco, ivi comprese quelle dismesse, nonché all'asserita presenza di non meglio specificata "cava in pienissima attività e da tempo priva di**	Non ammissibile	Relativamente al numero effettivo delle cave, sebbene non precisato nella relazione generale, si rappresenta che detto dato è ben definito al Paragrafo 6.2 ATTIVITA' ESTRATTIVA del Quadro Conoscitivo (Q.C.), in particolare è riportato: *Sull'altopiano dell'Alta Murgia la coltivazione di detti materiali lapidei è concentrata in particolare nei territori comunali di Minervino Murge, Ruvo e Andria.* *Sulla base di un censimento aggiornato al dicembre 2008, le cave interne al perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sono in numero di 40, come riportato nell'Allegato IV. Alcune risultano attualmente attive, altre ferme a causa della scadenza dell'autorizzazione.* Peraltro nella Tav. 22 CARTA DELLE INTERFERENZE E DELLE CRITICITA' le stesse sono state cartografate, mentre nell'Allegato IV al Piano, è riportato l'**elenco delle cave esistenti**. In merito alla rilevazione di cave in attività, nello stesso paragrafo del Q.C. è altresì spiegato che a seguito del decentramento regionale in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere (D.P.R. 2/1972), la Regione Puglia ha provveduto a disciplinare l'attività estrattiva con la L.R. 37/1985: "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva", con l'obiettivo di porre le basi per una pianificazione delle attività estrattive organica ed ordinata sul territorio regionale, che avrebbe trovato piena applicazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), previsto dall'art. 31 della stessa Legge. Detta Legge ha introdotto un regime transitorio (art. 35) che autorizzava la prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere alla data di entrata in vigore della legge, subordinandola ad una richiesta di autorizzazione. In condizioni transitorie, ovvero in attesa di raggiungere le condizioni di regime, il PRAE ha autorizzato tutte le cave anteriori al 1985 (interne ed esterne ai bacini individuati), che non avevano ancora acquisito formale autorizzazione ma che, alla data di entrata in vigore del PRAE, avevano inoltrato domanda di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 35 della LR 37/85, per 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano sul BURP, ovvero fino al 22 novembre 2007 (art. 23 delle NTA del PRAE).

autorizzazione", si rappresenta la necessità di avviare una interlocuzione con il competente Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. L'Ufficio Attività Estrattive ha infatti istituito, a partire dal 2007, il Catasto Cave, attraverso la cui consultazione sarà possibile determinare con esattezza il numero e lo stato delle cave attualmente presenti in area Parco, nonché la legittimità delle cave attive eventualmente presenti.		Quanto prescritto dal PRAE non ha però mai trovato applicazione, a causa della mancata adozione dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e Piani Particolareggiati, con la proroga di detto limite, in ultimo e con D.G.R. 17/2009, a data non definita, determinando la prosecuzione dell'attività per alcune cave. In virtù dei riferimenti normativi sopra riportati, le cave anteriori al 1985 che non hanno ancora acquisito formale autorizzazione, ma che, alla data di entrata in vigore del PRAE, avevano inoltrato domanda di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 35 della LR 37/85, possono continuare l'attività non avendo alcuna scadenza, fermo restando quanto disposto all'art. 3, c.1, lett. e), del D.P.R. 10/03/2004. Pertanto, ferma la necessità comunque di interloquire con il competente Ufficio regionale ed in linea con le finalità della disciplina di tutela del Parco, si rappresenta che comunque il Regolamento promuove intese con la Regione in materia, al fine di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata (rif. ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO).
In merito infine a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento in esame si fa presente che, in generale, il dettato dell'articolo opera di fatto un trasferimento delle competenze in materia di attività estrattive dalla Regione all'Ente Parco, salvo poi, al comma 11, ritrasferire tali competenze, all'"autorità concedente" "*qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente"*. L'art. 3, comma 1., lett. e) del dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco pone tuttavia in capo all'Ente Parco l'autorizzazione dei piani di coltivazione, dismissione e recupero finalizzati alla prosecuzione "*fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate*" e non già il ruolo di autorità mineraria. **L'autorizzazione, la sospensione dell'attività estrattiva, nonché i successivi atti e provvedimenti di diffida alla messa in sicurezza e recupero sono regolamentati dall'art. 8 e successivi della legge regionale n.37/1985 e**	Ammissibile con modifiche all'art. 26, c.4, del Regolamento	La ratio delle norme contenute nel Regolamento (artt. 26, 27, 28) non è quella di trasferire all'Ente le competenze regionali in materia, ma è quella di disciplinare, secondo quanto regolato dal D.P.R. 10/03/2004, l'attività estrattiva all'interno del Parco in termini di prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni, dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, in considerazione degli impatti ambientali particolarmente rilevanti che ne possono derivare, e, cosa più importante, costituendo deroga al divieto di cui all'art. 11, c.3, lett. b) della L. 394/91, che può essere disciplinata solo mediante il Regolamento. Si chiama a tal fine la Sentenza della Corte Costituzionale, 7 Marzo 2005-18 Marzo 2005, n. 108: *Lo Stato, nel fissare gli standard di tutela uniformi, con l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede che l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e, con il successivo comma 3, lettera b), stabilisce, fra l'altro, che nei parchi nazionali sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali.* *E' infatti sufficiente osservare che nel caso di specie non si è semplicemente disciplinata la materia «cave», ma quella delle cave quando le stesse insistano in un parco, e pertanto la materia «cave» va ad intrecciarsi con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza in*

rientrano nelle competenze dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. Si prescrive, pertanto, di armonizzare il Piano e le N.T.A. alle prescrizioni normative vigenti e, in particolare, alle attribuzioni di competenze previste.		*precedenza richiamata, secondo cui, quando viene toccato tale valore, la regione può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi… La competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave nel parco è attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del parco. L'illegittimità costituzionale della norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono essere eventualmente adottate tramite regolamento del parco, che viene approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate (cfr. in questo senso l'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).* Obiettivo del Piano è pertanto il concreto recupero delle aree di cava attraverso progetti compatibili con i valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco, a realizzarsi mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle Norme Tecniche d'Attuazione, e secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato B al Regolamento. Peraltro il Regolamento, nell'ottica di armonizzare le competenze, promuove intese con la Regione in materia, al fine di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco (rif. ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO). Al fine comunque di meglio coordinare la disciplina vigente in materia con quella rinveniente dalla L.394/91 e dal D.P.R. 10/03/2004, si riformula l'art. 26, c.4, del Regolamento, come segue: *4. L'Ente pertanto persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco**, tenuto conto degli strumenti di pianificazione regionali in materia….*.
In relazione alla presenza di numerosi manufatti all'interno del Parco, nel Piano si è redatta la TAV 18 che individua i "*manufatti di interesse architettonico-monumentale"* per i quali valgono alcune particolari norme finalizzate alla loro tutela e salvaguardia. **Non risulta chiaro però se tra i manufatti segnalati nella Tav. 18 sono inseriti eventuali manufatti sottoposti a tutela ai sensi del**	Modifiche già apportate, ex art. 98 delle N.T.A. del PPTR.	Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative del PPTR, il Piano ed il Regolamento del Parco ha conformato la propria disciplina con quella paesaggistica regionale vigente, integrando le stesse con ulteriori beni individuati dal Piano, in particolare: *manufatti d'interesse architettonico monumentale* e *presenze archeologiche,* prevedendo per gli stessi apposita disciplina che è stata conformata a quella del PPTR. Ai fini della conformità del Piano ed il Regolamento del Parco al PPTR, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni normative e cartografiche, si rimanda a

D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii o comunque segnalati e tutelati dal PPTR. **In questo caso risulterebbe necessario modificare l'art. 18 comma 5 delle NTA che in riferimento a tali manufatti afferma che " *Gli interventi di recupero di tali immobili sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali*". Infatti per i manufatti e le aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e dal PPTR valgono le disposizioni e le misure previste dalle stesse normative. Inoltre si raccomanda di distinguere anche nella stessa TAV 18 e nella relativa legenda, gli immobili vincolati da norme sovraordinate da quelli invece sottoposti a tutela a seguito di analisi e scelte dell'Ente Parco.**		tal fine alla "Relazione di conformità del piano del parco nazionale dell'alta murgia e del regolamento del parco al P.P.T.R.".
L'art. 8 comma 3 delle NTA dichiara che il "*Piano persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture ……".* A tal riguardo però si osserva che sarebbe opportuno meglio specificare alcuni aspetti di tale indirizzo soprattutto in relazione alla zonizzazione del Parco stesso ed ad una maggiore incisività di tale scelta considerati gli eventuali effetti che alcune tipologie di questi impianti possono creare in un ambiente così sensibile. Infatti se per le zone C è chiaramente espresso che " *è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego d energia rinnovabili*" (NTA art. 8 comma 10), non altrettanto è esplicitato per le zone A e B né per quelle D. **Si prescrive, pertanto, di specificare alcune caratteristiche degli impianti di energia da fonti**	Non ammissibile	Si ritiene che l'art. 34 del Regolamento specifichi le caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, in relazione alla zonizzazione e in linea con quanto disposto all'art. 23 delle N.T.A. Al fine di rendere coerenti le relative previsioni con quelle di cui al REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 24, all'art. 34, c.3, del Regolamento, recante: *3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.* È stato così modificato: ***3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici, la cui superficie non sia superiore a quella della copertura dell'immobile sulla quale i moduli sono collocati.*** Peraltro l'art. 34 è già vigente ai sensi dell'art. 27, c. 2, delle N.T.A., in quanto recante misure di salvaguardia.

rinnovabile, eventualmente ammessi, quali ad esempio: le tipologie di impianti possibili (fotovoltaici, biomasse ecc), l'eventuale loro posizionamento nel territorio (su suolo o su coperture ecc), la fruizione per autoconsumo o eventuali soglie di produzione, tenendo comunque conto di quanto previsto a riguardo dal Regolamento regionale n. 28/2008. Ciò anche in considerazione di quanto previsto nella NTA all'art. 23 comma 3: "*Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni (……) gli interventi per l'efficienza energetica, l'installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l'adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche".*		
In relazione agli eventuali interventi edilizi consentiti all'interno del Parco, si sottolinea la necessità di evidenziare nelle NTA, in via preliminare che ogni norma di natura edilizia e urbanistica stabilita dal Piano del Parco non deve essere in contrasto con la normativa specifica di settore e la pianificazione territoriale sovraordinata. **Si rileva inoltre che il limite del 20% della superficie utile, usato come discriminante per gli ampliamenti di insediamenti esistenti non sempre garantisce il rispetto del limite di ampliamento del 20% della volumetria stabilito dal D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno meglio definire i commi 6 e 7 dell'art.8 delle NTA. Infatti i due articolati sembrerebbero essere in contrasto tra loro lì dove nel comma 6 si presenta la possibilità di ampliamenti di superficie superiori al 20% con la specifica dei relativi parametri edilizi da**	Ammissibile in parte, con modifiche agli artt. 9, c.3, 6, c.4, 7, c. 5 e 8, c.8 delle N.T.A, all'art. 33 del Regolamento	La disciplina introdotta nelle N.T.A. relativamente agli ampliamenti, in linea con quella di tutela del Parco, ex art. 7 e 8 del D.P.R. del 10/03/2004, attualmente in vigore, prende a riferimento la superficie utile e non la volumetria, al fine di un maggiore controllo del consumo del suolo. Il limite del 20% della volumetria, come da art. 3, c. 1, lett. e.6) del D.P.R. 380/01, è volto invece alla definizione degli interventi pertinenziali, che se superano detto limite sono da intendersi come *interventi di nuova costruzione*. Riguardo alla presunta discordanza tra i commi 6 e 7 dell'art. 8 delle N.T.A.: - il comma 6 disciplina i casi di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 20% della loro superficie utile, fino al raggiungimento dei parametri edilizi massimi ivi indicati. Il comma 7 invece, consente, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano e che hanno già raggiunto i parametri di cui al comma 6, gli interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta. Relativamente agli interventi ammissibili nelle sottozone D2 e D3, ed in linea con l'art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 380/01, si concorda nel sostituire gli interventi di demolizione e ricostruzione con quello di ristrutturazione edilizia, che per definizione conserva la volumetria esistente e la sagoma per i soli immobili sottoposti a vincolo ex D.Lgs. 42/2004.

rispettare e nel comma 7 tra gli interventi consenti per gli insediamenti esistenti vi è l'ampliamento nella misura massima del 20% di superficie. **Infine si evidenzia che nella zona A è consentito ampliamento dei fabbricati dell'Ente fino al 15% della superficie utile dell'esistente, ma non è specificato un limite massimo di volumetria, o eventuali parametri edilizi che consentirebbero una verifica più efficace dell'eventuale consumo di suolo, o di altri effetti producibili, seppur per fini coerenti con gli obiettivi di tutela del Parco. Pertanto si prescrive di definire con maggiore precisione i limiti volumetrici di eventuali interventi edilizi di tale natura.** **In relazione agli interventi edilizi ammissibili nelle sottozone D2 e D3 si prescrive di specificare che gli interventi di ricostruzione, previa demolizione, debbano conservare la stessa sagoma e volumetria. Sia valutata l'opportunità degli indici di fabbricabilità previsti in relazione agli effetti ambientali di tale incremento di urbanizzazione con particolare riferimento alla sottozona D2.** **In linea generale, inoltre, si prescrive che nelle N.T.A siano previste misure relative a:** ✓ **promozione dell'edilizia sostenibile** secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "*Norme per l'abitare sostenibile*" con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali privilegiando l'adozione di**:** a. materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, b. interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di		L'art. 9, c. 3, delle N.T.A. è stato così riformulato: ***Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,05 m3/m2 con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m3;*** ***– nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;*** Riguardo agli interventi ammissibili in zona D2, si premette che gli stessi: - riguardano aree degradate, e sono finalizzati ad incentivare il recupero degli impianti estrattivi per le sole finalità ivi indicate; -avvengono mediante attuazione diretta condizionata, al fine di assicurare un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco, giusto Allegato B al Regolamento. Si ritiene pertanto che, in considerazione dell'esiguità degli indici, delle modalità di attuazione e delle finalità degli interventi, non vi siano effetti rilevanti sull'ambiente che in ogni caso saranno valutati, in sede di istruttoria, dall'Ente e dalle Amministrazioni preposte. Relativamente alla richiesta di previsione di misure relative alla promozione dell'edilizia sostenibile, all'art. 18, c.7, delle N.T.A. è promosso il relativo uso: *7. Il Piano promuove forme di abitare sostenibile nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia. A tal fine, l'Ente apposta nei propri bilanci specifiche risorse finanziarie destinate ad incentivare il loro utilizzo e predispone il "Progetto speciale per l'abitare sostenibile nel Parco".* Si è provveduto tuttavia ad integrare l'art. 6, c.4, l'art. 7, c. 5 e l'art. 8, c.8 delle N.T.A. e l'art. 30, c.2 del Regolamento con: ***preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.*** Relativamente al recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, la norma richiamata si applica a prescindere, compatibilmente con le norme di Piano. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue, l'art. 33 del Regolamento è stato così integrato: ***ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI*** ***1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione***

approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), c. alla definizione della **qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione** al fine di permettere un'immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.); ✓ **gestione delle acque**: a. per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche sia garantita la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR 26 del 9/12/2013 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*"); ✓ per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività produttive che dagli scarichi civili, si richiamano i dettami e i limiti imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.		***in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.***
In relazione a tutto ciò si osserva che poiché tra gli elementi di criticità o comunque di trasformazione del paesaggio murgiano si inseriscono (pag. 144 – RA) "*capannoni industriali diffusi nel territorio*" spesso non completati, "*ampliamenti o adeguamenti ai fini produttivi agricoli che comportano spesso l'aggiunta di nuovi corpi edilizi* ……"ecc.. **è**	Non ammissibile Attività inerenti la fase di monitoraggio	Detta osservazione, attiene al monitoraggio degli effetti del Piano, che consentirà di effettuare opportune modifiche correttive, qualora alcune azioni dovessero manifestare effetti ambientali significativi non previsti durante la fase di valutazione. Il set di indicatori individuato consentirà di cogliere le variazioni nello stato dell'ambiente e di valutare l'eventuale necessita di correggere le azioni del Piano al fine di ripristinare gli equilibri preesistenti e recuperare situazioni alterate;

necessario verificare e monitorare che le misure relative agli interventi edilizi consentiti siano compatibili e non producano effetti ambientali su componenti quali suolo, acqua, rifiuti.		avendo peraltro posto a 3 anni dall'entrata in vigore, la modifica del Piano, a norma dell'art. 2, c.2, delle N.T.A. Si rappresenta, in ogni caso e in risposta alle criticità rappresentate nel rapporto ambientale, che nel par. *Lo scenario di Piano* (pag. 156 del R.A.) è spiegato come il Piano ampli e renda più efficaci i miglioramenti ambientali derivanti dalle "risposte" già ipotizzate ed avviate dall'Ente, contribuendo al disegno di sviluppo locale sostenibile centrato su criteri di valorizzazione del patrimonio naturalistico-paesaggistico, storico-culturale e architettonico. Questo peraltro rispetto all'attuale scenario in assenza di piano, che recepisce la pianificazione urbanistica comunale, determinando un differente disegno del territorio e del paesaggio murgiano ed in alcuni casi un'eccessiva frammentazione dell'ecomosaico, con il conseguente aumento della infrastrutturazione e della mobilita motorizzata, con possibili interferenze con lo sviluppo e l'implementazione della rete ecologica e con i progetti per la conservazione della biodiversità.

A seguito di quanto richiesto nel parere motivato espresso nell'ambito del procedimento di VAS ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. giusta Determinazione n. 227 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia, BURP. n. 95 del 02/07/2015 si integra il Rapporto Ambientale del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia come segue:

OSSERVAZIONE: Pertanto, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un'analisi di coerenza con il Piano regionale ed, eventualmente, con quelli delle Province competenti, e con l'inserimento della tematica della gestione dei rifiuti all'interno della sezione "*Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza di Piano*" riportando i dati aggiornati disponibili.

CONTRODEDUZIONE: Si premette che la gestione rifiuti è di competenza delle Amministrazioni comunali, purtuttavia l'Ente attraverso attività di educazione ambientale e di collaborazione con le associazioni di volontariato incentiva iniziative e la sensibilizzazione pubblica sul tema.
Il Piano per il Parco pertanto non ha influenza diretta in materia di gestione dei rifiuti, ma contribuisce indirettamente alla loro gestione sostenibile attraverso la disciplina di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali, incentivando tecniche e tecnologie legate all'abitare sostenibile, ad un uso razionale delle risorse ed al miglioramento delle condizioni ambientali complessive.
Riguardo alla richiesta di coerenza esterna con il PRGRU la stessa è stata integrata nell'integrazione al rapporto Ambientale al Piano con i dati aggiornati disponibili; si osserva tuttavia che detto Piano regionale, nell'ambito della relativa procedura di VAS ed in particolare nell'analisi di coerenza esterna, non ha tenuto conto della Disciplina di tutela, ex D.P.R. del 10/03/2004, né della presente proposta di Piano, già agli atti degli uffici regionali a partire dal 2010, peraltro questo Ente non è neppure individuato tra le Autorità con competenze ambientali, invece disposto all'art. 6, c. 6, della L.R. 44/2012.
E' chiaro in ogni caso che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 11, c.3, della L.394/91, all'art. 3, c.1, lett. e) dell D.P.R. del 10/03/2004 *di apertura ed esercizio di discariche* e di cui all'art. 3, c.2, del Regolamento *di stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,* e di cui ai dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS(*All'interno dei SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie*), sono imprescindibili e vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da potenziare ed in ogni caso restano fermi.
Il tema è in ogni caso è affrontato all'interno del Regolamento e delle N.T.A., in particolare:
- all'art. 3, c. 2, del Regolamento ponendo tra i divieti generali:
n) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- all'ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante…
- all'art. 21, c.2.5, gestione delle risorse, delle N.T.A., relativo alle azioni e interventi per il raggiungimento delle finalità generali, prevedendo i seguenti progetti:
– Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole;
– progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi;
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel Parco, l'art. 33 del Regolamento è stato inoltre così integrato:

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI

1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.

COERENZA ESTERNA

Piano di gestione rifiuti

Si premette che la gestione rifiuti è di competenza delle Amministrazioni comunali, purtuttavia l'Ente attraverso attività di educazione ambientale e di collaborazione con le associazioni di volontariato incentiva iniziative e la sensibilizzazione pubblica sul tema.

Il Piano per il Parco pertanto non ha influenza diretta in materia di gestione dei rifiuti, ma contribuisce indirettamente alla loro gestione sostenibile attraverso la disciplina di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali, incentivando tecniche e tecnologie legate all'abitare sostenibile, ad un uso razionale delle risorse ed al miglioramento delle condizioni ambientali complessive.

Riguardo alla richiesta di coerenza esterna con il PRGRU la stessa è stata integrata nell'integrazione al rapporto Ambientale al Piano con i dati aggiornati disponibili; si osserva tuttavia che detto Piano regionale, nell'ambito della relativa procedura di VAS ed in particolare nell'analisi di coerenza esterna, non ha tenuto conto della Disciplina di tutela, ex D.P.R. del 10/03/2004, né della presente proposta di Piano, già agli atti degli uffici regionali a partire dal 2010, peraltro questo Ente non è neppure individuato tra le Autorità con competenze ambientali, invece disposto all'art. 6, c. 6, della L.R. 44/2012.

E' chiaro in ogni caso che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 11, c.3, della L.394/91, all'art. 3, c.1, lett. e) dell D.P.R. del 10/03/2004 *di apertura ed esercizio di discariche* e di cui all'art. 3, c.2, del Regolamento *di stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,* e di cui ai dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS(*All'interno dei SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie*), sono imprescindibili e vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da potenziare ed in ogni caso restano fermi.

Il tema è in ogni caso è affrontato all'interno del Regolamento e delle N.T.A., in particolare:

- all'art. 3, c. 2, del Regolamento ponendo tra i divieti generali:

n) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

- all'ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante…

- all'art. 21, c.2.5, gestione delle risorse, delle N.T.A., relativo alle azioni e interventi per il raggiungimento delle finalità generali, prevedendo i seguenti progetti:

– Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole;

– progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi;

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel Parco, l'art. 33 del Regolamento è stato inoltre così integrato:

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI

1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia,

in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU)

.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2013, n. 204, è stato redatto dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la Regione Puglia dà attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ambientale (art. 196 D.lgs. 152/2006).
Il PRGRU, fornisce i dati relativi all'intero territorio regionale e descrive:
-lo stato della produzione di rifiuti regionale;

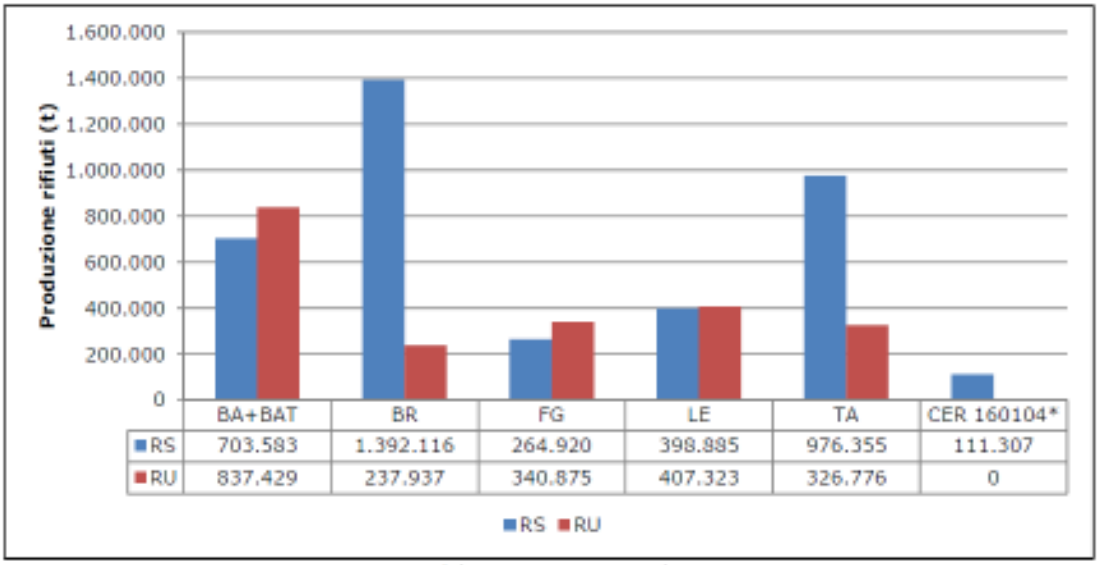

	BA+BAT	BR	FG	LE	TA	CER 160104*
RS	703.583	1.392.116	264.920	398.885	976.355	111.307
RU	837.429	237.937	340.875	407.323	326.776	0

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MUD

Figura 3.2 - Produzione totale di rifiuti per ambito provinciale (t) - anno 2009

Provincia	Abitanti (N)	Produzione totale (t)	Produzione pro capite (Kg/ab*anno)
Bari	1.258.706	662.615	526
Barletta-Andria-Trani	392.863	204.928	522
Brindisi	403.229	228.192	566
Foggia	640.836	318.068	496
Lecce	815.597	409.238	502
Taranto	580.028	326.829	563
PUGLIA	**4.091.259**	**2.149.870**	**525**

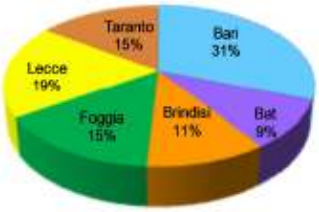

Fonte: Elaborazione dati *Rapporto Rifiuti Urbani 2012*, ISPRA

Figura 3.5 - Produzione di RU per ambito provinciale (t) – anno 2010

- Le attuali modalità di compostaggio, trattamento meccanico-biologico, incenerimento e conferimento in discarica dei rifiuti urbani della Puglia.

Provincia	Produzione	Totale gestione "Ciclo " RU	Compostaggio da matrici selezionate	Trattamento mecacnico - biologico	Trattamento termico	Discarica
Bari	662.615	967.365	73.990	497.415	-	395.960
B.A.T.	204.928	379.032	-	140.686	-	238.346
Brindisi	228.192	156.166	75	-	-	156.091
Foggia	318.068	401.943	4.023	114.221	-	283.699
Lecce	409.238	575.499	-	429.168	-	146.331
Taranto	326.829	660.744	52.424	277.915	113.183	217.222
Puglia	**2.149.870**	**3.140.749**	**130.512**	**1.459.405**	**113.183**	**1.437.649**

Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani 2012, ISPRA

Tabella 3.1– Quadro riassuntivo della gestione dei RU in Puglia (t) – anno 2010 (CDR, 191210 - DM 5/2/1998) calcolato in base al netto delle importazioni dalle altre regioni)

-i risultati di raccolta differenziata, effettuata per ambito provinciale, tenendo conto del dato disaggregato della sesta provincia pugliese (BAT), la quale nel 2011 si posiziona al primo posto con una RD pari al 25,70%, seguita a ruota da Bari e Lecce.

Provincia	2000	2001	2002	2003*	2004	2005*	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Produzione di rifiuti urbani (t)												
BA	35.027	40.184	55.237	71.044	56.200	71.765	89.088	105.567	121.410	139.142	118.200	124.889
BAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.460	53.812
BR	4.348	6.239	6877	7.248	9.439	16.161	19.869	28.191	24.131	36.229	37.239	34.098
FG	3.259	8.941	10.718	7.570	19.353	19.378	22.551	31.285	34.750	50.323	34.215	37.470
LE	19.459	21.122	21.268	24.945	29.332	31.877	29.000	47.805	51.187	64.751	63.709	73.135
TA	5.946	7.55	15322	10.138	15.563	15.092	11.110	12.763	23.820	35.098	33.691	37.645
PUGLIA	68.038	84.042	109.42	120.947	129.886	154.273	171.618	225.612	255.299	325.543	319.513	361.050
Raccolta differenziata (%)												
BA	5,3	6	8	10,2	8,1	9,5	11,2	12,1	14,7	16,6	18,1	19,21
BAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	25,70
BR	3,4	3,6	3,8	3,8	4,4	7,6	8,8	10,6	10,1	15,4	16,4	16,90
FG	3,3	5,1	6,6	7,4	7,9	7,7	7,1	9,3	10,7	10,3	11	11,76
LE	5,8	7,2	7,3	8,4	9	9,6	8,6	11,1	14,4	17,1	16,7	17,93
TA	2,3	3	8,8	7,4	7,4	7,1	5,7	6,7	7,4	10,6	10,6	11,97
PUGLIA	4,6	5,4	7,3	8,5	7,7	8,7	9,2	10,8	12,4	14,3	15,3	17,17

Fonte dati: Regione Puglia (www.rifiutiebonifica.puglia.it) ed Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale

Tabella 3.12 - Evoluzione dei quantitativi di rifiuti raccolti in differenziata per ambito provinciale (t) – anni 2000-2011 (* I dati relativi al 2003 e 2005 sono stati aggiornati, rispetto alle edizioni precedenti della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, a seguito di verifica e correzione di alcuni refusi nelle comunicazioni pervenute al C.D.)

-la dotazione impiantistica per ciascun ARO (ex ATO);
- il sistema di gestione dei rifiuti speciali;

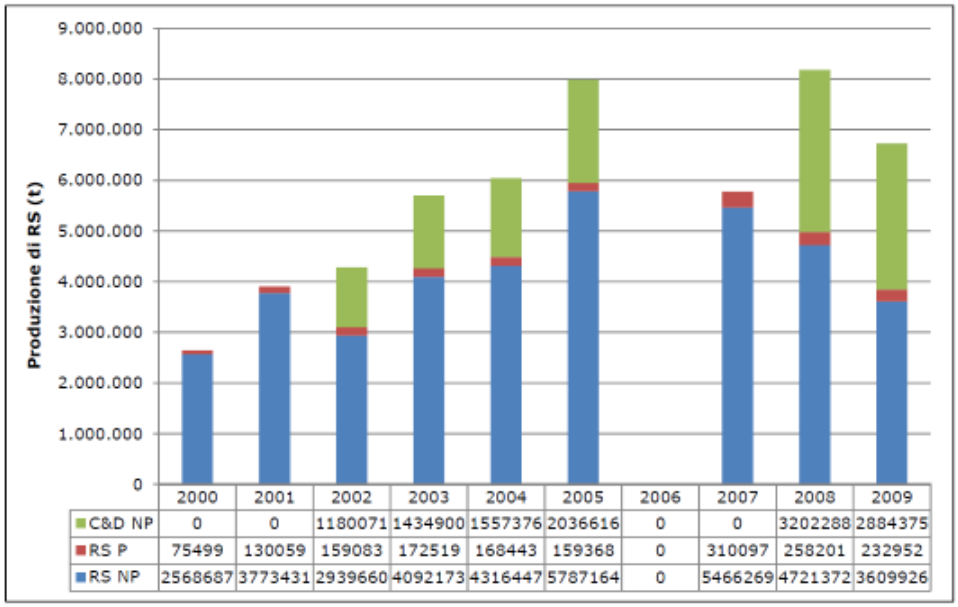

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C&D NP	0	0	1180071	1434900	1557376	2036616	0	0	3202288	2884375
RS P	75499	130059	159083	172519	168443	159368	0	310097	258201	232952
RS NP	2568687	3773431	2939660	4092173	4316447	5787164	0	5466269	4721372	3609926

Fonte: Elaborazione dati Rapporto Rifiuti APAT-ONR, edizioni varie

Figura 3.18 – Produzione totale di RS differenziati per tipologia in Puglia (t/a) – anni 2000-2009 (Il dato 2006 non è disponibile in quanto sul Rapporto Rifiuti Speciali 2008 dell'ISPRA non è stato esplicitato ISPRA ha provveduto per l'anno 2006 unicamente alla elaborazione dei dati nazionali sui rifiuti speciali

Obiettivo strategico del Piano è l'accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed il miglioramento della qualità dei rifiuti intercettati per una più efficiente filiera del riciclaggio e del recupero.
Tali obiettivi sono perseguiti impostando un nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, implementando raccolte dedicate per flussi specifici di scarti valorizzabili e privilegiando l'impiego di sistemi consolidati che generano flussi significativi di materiali da avviare al recupero e assicurano l'intercettazione di rifiuti "puliti" ovvero a basso tasso di impurezza.
Gli obiettivi posti alla base della pianificazione tengono conto della strategia gestionale indicata dalla normativa europea, nazionale e regionale, che, come di seguito specificato, si articola in attività tra loro complementari in ordine di priorità:
1. Prevenzione della produzione di rifiuti;
2. Riutilizzo e riciclaggio dei materiali;
3. Impiego dei rifiuti come fonte di recupero di energia;
4. Smaltimento in discarica.

Tale strategia modifica sostanzialmente i flussi derivanti dalla raccolta, richiedendo un ammodernamento della dotazione impiantistica, caratterizzata dalle strutture adibite a:
- Compostaggio (frazione umida);
- Recupero-riciclaggio (frazioni secche);
- Trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati;
- Trattamento termico delle frazioni combustibili;
- Smaltimento.

Il PRGRU si pone pertanto i seguenti **obiettivi generali**:
O1. Riduzione della produzione dei rifiuti;
O2. Definizione dei criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani;
O3. Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero;
O4. Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato;
O5. Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico dei combustibili solidi secondari derivanti dai rifiuti urbani;
O6. Razionalizzazione dei costi del ciclo integrato di trattamento rifiuti.

Il Piano mira a sviluppare un modello complesso ed innovativo fondato in primis sullo sviluppo di politiche indirizzate a ridurre la produzione di rifiuti e sulla promozione di un sistema virtuoso delle filiere di recupero-riciclaggio delle frazioni differenziate.
Detti obiettivi sono stati messi in relazione con le singole azioni di Piano previste, raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie:

A. azioni relative alla riduzione della produzione di rifiuti (O1)

A1. misure per la riduzione di rifiuti
A2. misure per la trasformazione dei modelli di progettazione, produzione e di distribuzione dei beni di consumo
A3. misure per la trasformazione dei modelli di consumo e utilizzo dei beni

B. azioni relative al raggiungimento degli obiettivi di RD (O3)

B1. definizione di modelli efficaci di raccolta (gestione, qualita e cinetica della RD)
B2. effetti sulla riduzione dei flussi di RUB negli impianti TMB ed in discarica

C. azioni relative all'adeguamento impiantistico (O2, O4 e O5)

C1. Definizione dei criteri di localizzazione per ciascuna tipologia di impianto
C2. Trattamento frazione organica (realizzazione nuovi impianti / riconversione di impianti TMB)
C3. Trattamento frazione secca da RD (riattivazione CMRD / impiantistica di 2° livello)
C4. Trattamento indifferenziato residuo (adeguamento degli impianti TMB / valutazione della saturazione degli impianti esistenti e pianificati)
C5. Trattamento del CSS (fase transitoria, fase a regime)

D. azioni per la razionalizzazione dei costi di gestione (O6)

D1. Definizione dei costi del servizio di raccolta e trasporto
D2. Definizione dei costi del servizio di trattamento.

Il Piano per il Parco non ha influenza diretta in materia di gestione dei rifiuti, ma contribuisce indirettamente alla loro gestione sostenibile attraverso la disciplina di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali, incentivando tecniche e tecnologie legate all'abitare sostenibile, ad un uso razionale delle risorse ed al miglioramento delle condizioni ambientali complessive.
E' chiaro che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 11, c.3, della L.394/91, all'art. 3, c.1, lett. e) del D.P.R. del 10/03/2004 *di apertura ed esercizio di discariche* e di cui all'art. 3, c.2, del Regolamento *di stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,* e di cui ai dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS (*All'interno dei SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie*), sono imprescindibili e vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da potenziare ed in ogni caso restano vigenti.

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI PIANO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN ATTO						
PIANO	Tutela della flora, della fauna e degli habitat	Tutela del suolo e dei corpi idrici e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici	Tutela dei valori geologici	Valorizzazione dei beni e valori culturali e identitari	Gestione sostenibile delle attività e delle trasformazioni antropiche	Promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi di protezione della natura
Piano Triennale per la tutela dell'Ambiente						
PUTT/P						
PPTR						
piani di gestione dei siti natura 2000 - R.R. 28/08						
PAI						
PTA						
PRQA						
PRAE						
PEAR						
PRT						
P.A. "zone vulnerabili da nitrati"						
PTCP Bari						
PO-FESR						
PSR 2007-13;						
Piano Strategico Vision 2020						
Piano Strategico *metropoli terra di Bari 2015*						
Piano Strategico "città murgiana"						
PRGRU						

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

A seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, avvenuta con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015 e di quanto previsto dall'art. 145 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio è stata effettuata un analisi di conformità del Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del Regolamento del Parco al P.P.T.R.

Relazione di conformità

L'enfasi posta dalla Convenzione Europea del Paesaggio, e conseguentemente dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., al patrimonio paesaggistico, per la sua valenza culturale, ambientale, sociale, storica e quale elemento fondamentale a garantire la qualità della vita delle popolazioni, si ripercuote sulle politiche di conservazione e gestione delle aree naturali protette.
Difatti l'art. 145 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, sancisce che le disposizioni del Piano Paesaggistico, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, siano comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, riformulando la previsione della Legge Quadro sulle Aree Protette, secondo cui il Piano per il Parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
Con l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, avvenuta con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, è possibile esaminare, in forma consolidata e completa, gli indirizzi, obiettivi, prescrizioni e progetti elaborati dalla Regione Puglia, rispetto in particolare all' Ambito territoriale in cui ricade il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e più in generale è possibile confrontarsi con le strategie territoriali di sviluppo territoriale e socio-culturale formalizzate della Regione.
Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è inserito nell'Ambito di Paesaggio n.6 "Alta Murgia", cui è dedicata una delle Schede d'Ambito del PPTR, individuandone beni paesaggistici, valori patrimoniali, criticità, elementi invarianti ("regole statutarie") che contribuiscono alla definizione dell'identità regionale ed obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale.
In coerenza dunque con gli ultimi indirizzi in tema di paesaggio ed al fine di garantire una pianificazione ambientale e paesaggistica coordinata e condivisa del territorio dell'Alta Murgia, è necessario garantire la coerenza tra gli obiettivi e le azioni proposte nel Piano per il Parco e quelli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia, come peraltro verificata in sede di procedura di VAS al Piano.

I. *IL PIANO PER IL PARCO ED IL REGOLAMENTO DEL PARCO*

In linea con le finalità della Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, L. 394/91, Art. 1, ovvero di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese: formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, il Piano per il Parco persegue le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Il Piano è pertanto lo strumento principale di **regolazione delle attività di trasformazione e gestione** del relativo territorio, introducendo altresì una dimensione **"strategica" e "progettuale",** attraverso una strategia generale di conservazione e sviluppo.
Il Piano per il Parco nasce attraverso un processo logico-temporale: **1. Fase Conoscitiva; 2. Fase di interpretazione e sintesi; 3. Fase di progetto**

1. La *Fase conoscitiva* si è avvalsa degli studi di base prodotti dal Politecnico di Bari per la Regione Puglia e la Provincia di Bari (1999-2000), ampliandone, aggiornandone e integrandone i contenuti anche nel corso della procedura di VAS. La lettura degli elaborati del Quadro Conoscitivo permette di avere un **insieme completo e integrato delle conoscenze** con tavole tematiche relative a:
- *Geologia, geomorfologia, idrologia, pedologia*
- *Uso del suolo, vegetazione, flora e habitat, aspetti ecologici e naturalistici, valore faunistico*
- *Quadro programmatico – pianificatorio, vincoli paesaggistici, archeologici e architettonici, idrologici*
- *Valori archeologici, architettonici e culturali*
- *Infrastrutture*

2. *Fase di interpretazione e sintesi,* consiste nella valutazione e selezione degli **elementi strutturanti**, delle **risorse qualificanti**, delle **criticità** e una lettura aggregata della **vegetazione**, della **sensibilità**, delle **unità di paesaggio**, con uno specifico elaborato cartografico dedicato alla rappresentazione delle richieste e segnalazioni pervenute nel corso della prima fase del processo di piano sotto forma di Carta delle Istanze.

Fanno parte del Quadro interpretativo del Piano:
– *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti;*
– *Carta delle interferenze e criticità;*
– *Carta della sensibilità della vegetazione;*
– *Carta delle unità di paesaggio;*
– *Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco;*

3. La *Fase di progetto* è finalizzata a *regolare* le attività di trasformazione e gestione del relativo territorio, introducendo altresì una dimensione *"strategica" e "progettuale",* si compone di:
– *Relazione generale e relativi allegati*
– *Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale;*
– *Carta della zonizzazione e delle aree contigue;*
– *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco;*
– *Carta degli interventi e dei progetti prioritari;*
– *Norme Tecniche di Attuazione (NTA);*

La dimensione regolativa

Il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia presenta aree diverse in ragione delle differenti situazioni naturali e antropiche che si sono susseguite nei secoli. Pertanto il territorio è stato distinto in **ambiti a diverso grado di trasformabilità/tutela e con destinazioni funzionali diverse**.

Le zone di riserva a minor grado di trasformabilità sono, a loro volta articolate in **zona A** di Riserva integrale e **Zona B** di Riserva generale orientata.

La Zona C di protezione è principalmente legata alla gestione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e aperta agli interventi ad esse necessari.

La Zona D di Sviluppo Economico e Sociale è quella nella quale le attività e/o le strutture sono prevalenti sugli aspetti naturali, pertanto accoglie e promuove attività compatibili con i fini del Parco.

La dimensione strategica

Il Piano persegue la promozione del paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia delle singole risorse storiche, archeologiche ed etnoantropologiche, quali elementi primari dell'identità dei luoghi, e risorse strategiche collettive delle comunità locali e patrimonio universale, promuove a tal fine accordi per lo sviluppo sostenibile del Parco con le competenti Amministrazioni.

Sono state pertanto individuati progetti prioritari (art.21 N.T.A.) legati al ruolo che molti beni storico architettonici, archeologici o paleontologici possono assumere nel quadro del sistema della fruizione turistica ed escursionistica del Parco (4. Fruizione e sviluppo del territorio 5. Valorizzazione delle risorse), ma anche alla corretta conservazione e gestione delle risorse (1. Natura e conservazione; 2. Gestione agro-forestale e dei pascoli; 3. Gestione delle risorse); nonché 5 progetti speciali nei settori di valore strategico e che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e di gestione:
1. gestione forestale;
2. gestione dei pascoli;
3. gestione della fauna;
4. Rete integrata della mobilità lenta del Parco;
5. recupero e valorizzazione delle terre civiche.

Il Regolamento del Parco è lo strumento che disciplina, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 394/91, i criteri, le forme e i modi per l'esercizio delle attività e per l'esecuzione delle opere e degli interventi consentiti nel Piano per il Parco; persegue la tutela e promozione di uno sviluppo integrato e compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'Alta Murgia; promuove il Parco quale elemento dell'identità del territorio, stabilendo altresì le eventuali deroghe ai divieti di Legge.

II. *CONFORMITÀ DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA E DEL REGOLAMENTO DEL PARCOAL P.P.T.R.*

La presente relazione è pertanto finalizzata a verificare sia la conformità del Piano per il Parco e del Regolamento al P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ai sensi dell'art. 98 delle N.T.A. del predetto Piano Paesaggistico, ma anche a definire un percorso coerente e integrato tra detti strumenti di pianificazione, quale fondamento di una gestione sostenibile del territorio, come peraltro sancita da un protocollo d'intesa tra Ente Parco e Regione nel dicembre 2008, relativo ad alcuni progetti di valenza territoriale e paesaggistica.

In particolare la presente relazione è atta a verificare la conformità dei documenti del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco a:

I. DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI - TITOLO VI N.T.A. PPTR

II. LO SCENARIO STRATEGICO - TITOLO IV N.T.A.

III. AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO - TITOLO V N.T.A. PPTR

Di seguito è stato predisposto un quadro sinottico di confronto tra elaborati, indirizzi, direttive e prescrizioni del PPTR e del Piano per il Parco ed il Regolamento, al fine di verificare la conformità per quanto attiene la tutela del paesaggio, ovvero di apportare le correzioni e modifiche necessarie, a norma dell'art. 98 delle N.T.A. del predetto Piano Paesaggistico.

Si premette tuttavia che ai fini di conformare il Piano al PPTR ed al dettato dell'art. 145 del D.Lgs. 42/2004, all'Art. 1 delle N.T.A. e all'art. 1 del Regolamento sono stati aggiunti il comma:

Le disposizioni dei Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in materia di tutela del paesaggio sono prevalenti sulle disposizioni del presente Piano. Eventuali disposizioni più restrittive contenute nel presente Piano, sono da ritenersi attuative del predetto PPTR.

II.I- DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI - TITOLO VI N.T.A. PPTR - Beni Paesaggistici (ex atr. 134 Dlgs. 42/2004); -ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143, co.1, lett. e), Dlgs. 42/2004);				
A.1 Struttura idro-geo-morfologica				
COMPONENTI GEO-MORFOLOGICHE **PPTR**	COMPONENTI GEO-MORFOLOGICHE **PPNAM**	INDIRIZZI, DIRETTIVE **PPTR** ART. 51/52 N.T.A.	INDIRIZZI, DIRETTIVE **PPNAM** ART. 1 e 17 N.T.A. ART. 1 Regolamento	CONFORMITA'
- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e) - Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e) - Doline (art. 143, co. 1, lett. e) - Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e) - Grotte (art. 143, co. 1, lett. e) - Geositi (art. 143, co. 1, lett. e) - Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)	***Tav. 2*** *CARTA GEOMORFOLOGICA* - Versanti (art. 143, co. 1, lett. e) - Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e) - Doline (art. 143, co. 1, lett. e) - Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e) - Grotte (art. 143, co. 1, lett. e) - Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)	MISURE DI SALVAGURDIA E DI UTILIZZAZIONE ARTT. 53, 54, 55, 56 N.T.A.	PRESCRIZIONI -ART. 17, commi 2 e 3, N.T.A. **2.** Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia. **3.** Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche - ARTT. 26, 27, 28 REGOLAMENTO	La disciplina di Piano e di Regolamento del Parco, per le componenti non espressamente disciplinate rimanda alle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geomorfologiche. La cartografia (Tav. 2) è stata aggiornata ed integrata con le componenti individuate dal PPTR, ricadenti nel territorio del Parco (vedasi allegato modifiche cartografiche).
Componenti Idrologiche PPTR	*Componenti Idrologiche Piano per il Parco e Regolamento del Parco*	INDIRIZZI, DIRETTIVE **PPTR** ART. 43 / ART. 44	INDIRIZZI, DIRETTIVE **PPNAM** ART. 1, 17 N.T.A.	CONFORMITA'

- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c) - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e) - Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e) - Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b) - Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. I) - Territori costieri (art. 142, co. 1, lett.a) - Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)	***Tav. 3*** *CARTA IDROGEOLOGICA* - Fiumi, torrenti e acque pubbliche; - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e); - Reticolo idrografico aggiornato al 04/08/2015 (Carta Idro geomorfologica AdB/Puglia). -pozze d'acqua naturali ed artificiali (censite dall'Ente Parco). ***Tav. 14*** *CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO* - Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e); -Area a pericolosità frane, inondazioni e rischio (PAI AdB/Puglia e Basilicata);	ART. 45, 46, 47, 48 N.T.A.	-ART. 17, commi 2 e 3, N.T.A. **2.** Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia. **3.** Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche –ART. 1, 23, 24, 25 REGOLAMENTO	La disciplina di Piano e di Regolamento del Parco, per le componenti non espressamente disciplinate rimanda alle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche. Individua ed introduce altresì una disciplina di tutela relativa alle pozze d'acqua naturali ed artificiali, censite dall'Ente Parco ai fini della loro conservazione e corretta gestione. La cartografia (Tav. 3 e 14) è stata aggiornata ed integrata con le componenti individuate dal PPTR ricadenti nel territorio del Parco, oltre che con quelle del PAI AdB/Puglia e Basilicata e della Carta Idro geomorfologica AdB/Puglia (vedasi l'allegato modifiche cartografiche).
A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale				
***Componenti Botanico-vegetazionali* PPTR**	***Componenti Botanico-vegetazionali* PPNAM**	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR** ART. 60 E 61 N.T.A.	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM**	CONFORMITA'
- Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)	***Tav. 06*** *- UNITA' ECOSISTEMICHE*	**PRESCRIZIONI E MISURE DI**	**PRESCRIZIONI** –ART. 1, 10, 11, 12, 13, 14 N.T.A.	Il Piano ed il Regolamento del Parco, per le finalità di Legge, contemplano già all'interno dei

- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e) - Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e) - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e) - Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i) - Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)	***Tav. 07*** *- CARTA DELLA VEGETAZIONE* ***Tav. 08*** *- CARTA FISIONOMICO-STRUTTURALE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE* ***Tav. 09*** *- CARTA DEI TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO*	**SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE** ARTT. 62, 63, 64, 65, 66 N.T.A.	-ART. 1, 17, 19, 21, 22, 38 REGOLAMENTO	relativi documenti ed elaborati apposita disciplina di tutela e gestione delle componenti vegetazionali di importanza naturalistica, ecologica e di difesa del suolo, e di ogni ambiente di particolare interesse biologico, nonchè degli elementi anche singoli di rilevante valore storico ed estetico. A tal fine si compongono di apposite tavole di approfondimento (tav. 06, 07, 08, 09, 23, 27).
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici **PPTR**	***Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*** **PPNAM**	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR** ART. 69 E 70 N.T.A.	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM** ART. 1 N.T.A.	CONFORMITA'
- Parchi e riserve (art. 142, c. 1, lett. F); -Siti di rilevanza naturalistica (ART. 143, C. 1, lett. E); -aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;	***Tav. 16*** *- CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI* -Siti di rilevanza naturalistica (ART. 143, C. 1, lett. E); -aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;	**PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE** ARTT. 71, 72, 73 N.T.A.	**PRESCRIZIONI** ART. 1, 3 e 29 ter, comma 3, del Regolamento	I divieti di cui all'art. 3 del Regolamento del Parco sono conformi alle prescrizioni per i Parchi e le Riserve, a tal fine è stato altresì modificato l'Art. 29 ter, comma 3, del Regolamento: *Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane*.

				Che è stato così riformulato: ***Non è consentito eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica, quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.*** La cartografia è stata aggiornata con le componenti individuate dal PPTR (vedasi l'allegato modifiche cartografiche).
A.3 Struttura Antropica e Storico Culturale				
***Componenti culturali ed insediative* PPTR**	***Componenti culturali ed insediative* PPNAM**	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR** ARTT.77 E 78 N.T.A.	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM** ARTT. 1, 18 N.T.A. ART. 1, 29 REGOLAMENTO	CONFORMITA'
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136) - Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H) - Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M) - Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e):	***Tav.13:*** *CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI* - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136) - Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H) - Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M) - Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e):	**PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE** ARTT.79, 80, 81, 82, 83 N.T.A.	**PRESCRIZIONI** ARTT.29 bis Regolamento	Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative il Piano ed il Regolamento del Parco ha previsto apposita disciplina, integrando le stesse con ulteriori beni individuati dal Piano, in particolare: *manufatti d'interesse architettonico monumentale* e *presenze archeologiche,* prevedendo per gli stessi apposita disciplina che è stata conformata a quella del PPTR.

a. segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche b. aree appartenenti alla rete dei tratturi c. aree a rischio archeologico - Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative; - Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e); - Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e);	a. segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche b. aree appartenenti alla rete dei tratturi c. aree a rischio archeologico - Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative; ***Tav.17:*** *CARTA DELLE ARCHITETTURE MILITARI E RELIGIOSE DEL PARCO E DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI LIMITROFI AL PARCO* -architetture militari e religiose (individuate dal Piano); - Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e); ***Tav.18:*** *CARTA DEL SISTEMA DELLE MASSERIE* - Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale (individuati dal Piano) - Masserie e impianti produttivi -aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 143, co. 1, lett. e); -aree di rispetto della rete dei tratturi (art. 143, co. 1, lett. e); ***Tav.19:*** *CARTA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE* -Presenze archeologiche (individuate dal Piano)			Ai fini della conformità del Piano ed il Regolamento del Parco al PPTR, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni normative e cartografiche, in particolare: - Art. 6, c.3, 4, N.T.A.: *3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.* *4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali.* *Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore.* *Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse*

	- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M) -aree a rischio archeologico;			*architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano.* è stato così riformulato: ***3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.*** ***4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.*** ***Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta***

				ed interventi di adeguamento alle norme di settore. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano. - Art. 7, c.3, 4 e 5 delle N.T.A.: *3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.* *4…. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano.* *5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità.* è stato così riformulato: ***3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di***

				ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti. ***4…. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano.*** ***5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.*** - Art. 8, c.9, N.T.A.: *9. Per i manufatti di interesse architettonico - monumentale di cui alla Tav.18 del Piano, sono solo ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione,*

				ricostruzione e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti. è stato così riformulato: ***9. Per i manufatti di interesse architettonico – monumentale e le testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano, si applica la disciplina di cui all'art. 29 ter del Regolamento, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.*** - Art. 8, c. 13, N.T.A.: *13. Ferma restando la disciplina del presente articolo, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10*

				ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m. *È stato così modificato:* ***13. Ferma restando la disciplina del presente articolo e la disciplina paesaggistica vigente, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.*** - L'Art. 18, comma 3, delle N.T.A.: *3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico.* è stato così riformulato: ***3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico e delle***

				testimonianze della stratificazione storica. - L'Art. 29 bis, comma 3, del Regolamento: *3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13, e, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, non sono consentiti interventi che comportano:* *a) omissis* *b) omissis* *c) arature di profondità tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;* è stato così riformulato: ***3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13 non sono consentiti interventi che comportano:*** *a) omissis* *b) omissis* ***c) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;*** - L'Art. 29 bis, comma 3 bis, lett. a), b) c) d) e 3 ter del Regolamento*:* *3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente, solo le attività*

				inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti legittimamente esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti. *3 ter. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni interessate, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi:* è stato così riformulato: ***3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica:*** ***a. le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni;*** ***b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, la ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di interesse architettonico-monumentale, la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo a realizzarsi***

				preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; ***c) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;*** ***d) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;*** ***e) la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.*** ***3. ter. Per le aree a rischio archeologico e per le presenze archeologiche, di cui alla Tav. 19, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, che, se non individuata, si ritiene formata da un'area delle larghezza costante di 100 metri dal bene cartografato, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è***

				necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta. ***3 quater. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni ed i soggetti interessati, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi:…(omissis).*** - L'art. 29 ter, c. 2, 3, 4, del Regolamento*:* *2. Per i manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano e relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente, le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione delle stesse, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico, e la normale utilizzazione agricola dei terreni. E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e*

				tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici. *3. Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.* *4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".* è stato così riformulato: ***2. Per i manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav. 13 del Piano, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse e fatta salva la disciplina per le zone omogenee di Piano, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente:*** ***a. le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione delle stesse;***

				b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario; ***c. la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo, a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti;*** ***„*** ***E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la normale utilizzazione agricola dei terreni, la realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei manufatti, di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.*** ***3. Non è consentito, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie,***

				trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane. 4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti devono mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili. Essi sono destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico e sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali". La cartografia (Tav. 13, 18, 19) è stata integrata ed aggiornata con le componenti individuate dal PPTR, correggendo altresì alcuni errori ed imprecisioni derivanti dallo stesso PPTR (vedasi l'allegato modifiche cartografiche).

***Componenti dei valori percettivi* PPTR**	***Componenti dei valori percettivi* PPNAM**	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR** ARTT.86, 87 N.T.A.	**INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM** ART. 1 N.T.A. E ART. 1 REGOLAMENTO	CONFORMITA'
- Strade a valenza paesaggistica (art. 143, co. 1, lett. e) - Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e) - Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e) - Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)	***Tav. 21:*** *CARTA DEGLI ELEMENTI STRUTTURANTI E DEI FATTORI QUALIFICANTI* -elementi strutturanti e fattori qualificanti (individuati dal Piano); - Strade a valenza paesaggistica (art. 143, co. 1, lett. e) - Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e) - Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e) - Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e);	**MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE** ARTT.88 N.T.A.	ART.18, c.4, N.T.A. e ART. 29 TER DEL REGOLAMENTO	Il Piano per il Parco ed il Regolamento sia dal punto di vista cartografico che normativo hanno recepito la disciplina paesaggistica regionale.

II.II LO SCENARIO STRATEGICO – TITOLO IV N.T.A. *PPTR*				
***SCENARIO STRATEGICO* PPTR** *-Obiettivi generali e specifici dello scenario;* *-Cinque progetti territoriali per il*	***SCENARIO STRATEGICO* PPNAM** Par. 1.4 *SCENARI E STRATEGIE DI GOVERNO TERRITORIALE* - RELAZIONE GENERALE Par. 5 *IDENTIFICAZIONE DEI PROGETTI PRIORITARI* - RELAZIONE GENERALE	**DISCIPLINA PPTR** ARTT. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, N.T.A.	DISCIPLINA PPNAM - ART. 21 N.T.A.: *Progetti prioritari* e *progetti speciali*; - Art. 14, 22, 23 N.T.A. - Par. 1.4 e 5 RELAZIONE GENERALE	CONFORMITA' Il Piano in coerenza con i relativi obiettivi strategici e generali del Piano (par. 1.4 Relazione generale), individua una serie d'interventi prioritari nei cinque ambiti tematici individuati: 1. Natura e conservazione 2. Gestione agro-forestale e dei pascoli 3. Valorizzazione delle risorse 4. Fruizione e sviluppo del territorio 5. Gestione delle risorse Nonché 5 progetti speciali nei settori di valore strategico e che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di

paesaggio regionale; *-Linee guida regionali;*	*- Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco;* *- Carta degli interventi sulle risorse naturali, storiche e paesaggistiche;* *- Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale;* *- Allegato VII- Schede descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali;* *- Allegato VIII- L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.*		*- Allegato VII- Schede descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali;* *- Allegato VIII- L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.*	intervento e di gestione, a tal fine i predetti progetti prioritari concorrono alla loro definizione: 1. gestione forestale; 2. gestione dei pascoli; 3. gestione della fauna; 4. Rete integrata della mobilità lenta del Parco; 5. recupero e valorizzazione delle terre civiche. Detti interventi, il linea con le finalità istitutive di Legge, integrano i progetti *territoriali per il paesaggio regionale,* che interessano il territorio del Parco, in particolare: *a) La Rete Ecologica regionale* *b) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce*. a) Relativamente al progetto *La Rete Ecologica regionale,* il Piano oltre ad individuare azioni strategiche e la rete ecologica territoriale, basata su unità ecosistemiche di cui alla tavola n. 27 del Piano, che costituiscono gli elementi di eccellenza per la connessione ecologica dei nodi interni e di questi con le aree esterne, individua le azioni per il relativo sviluppo (Art. 14 N.T.A.); b) Relativamente al progetto: *Rete integrata della mobilità lenta del Parco*, il Piano dedica il Progetto speciale: *Rete integrata della mobilità lenta del Parco (rif. Allegato VII)* finalizzato a rafforzare il sistema della mobilità lenta nel Parco Nazionale, in collegamento con le aree esterne e con il circuito di fruizione interno, attraverso il ridisegno e la valorizzazione di una nuova geografia fruitivo-percettiva del territorio del Alta Murgia, strutturata su modalità alternative di accesso e godimento del territorio. Alla compiuta definizione della rete integrata della mobilità lenta inoltre concorrono e sono propedeutici i progetti prioritari per la Fruizione e sviluppo del territorio, di cui al comma 2.4, dell'art. 21 delle N.T.A. c) Relativamente al progetto: *I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici*, il Territorio del Parco non è interessato da CTS, sebbene lambito da quello della Via Appia antica, del Tratturo Melfi-Castellaneta e dei sito archeologici di Botromagno e di Belmonte e S. Angelo. Pur tuttavia il Piano prevede interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici presenti nel Piano (elementi qualificanti), prevedendo specifici progetti (Art. 21 -3. Valorizzazione delle

				risorse 4. Fruizione e sviluppo del territorio) e disciplinando le modalità d'intervento secondo *l'Allegato VIII- L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.* Dette linee guida sono inoltre state integrate con le *Linee guida per il recupero la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali*, allegate al PPTR, già nella fase di compatibilità del Piano al PPTR. Al tal fine l'art. 21 delle N.T.A è stato integrato con il comma 4: ***4. Al fine di elevare la qualità e la fruibilità sostenibile del paesaggio i progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR integrano i progetti di cui ai commi 2 e 3.*** E' stato altresì integrato il comma 1 dell'art. 21 con i riferimento alla Carta delle attrezzature dei servizi del Parco. *1. Per il raggiungimento delle finalità generali il Piano propone un insieme sistematico di azioni e interventi. Il quadro degli interventi previsto dal Piano è rappresentato nella Carta dei progetti prioritari* ***e nella Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco*** *e descritto nelle schede-progetto associate a ciascun intervento o insieme di interventi prioritari (Allegato VIII).*

II.III AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO - TITOLO V N.T.A. PPTR - AMBITO 6 – ALTA MURGIA					
OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E TERRITORIALE Ambito Alta Murgia	INDIRIZZI	DIRETTIVE	OBIETTIVI GENERALI PPAM	COERENZA DIRETTIVE PPTR-AZIONI E PROGETTI PPAM	AZIONI E PROGETTI PPAM
A.1 Struttura idro-geomorfologica					
1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici; 1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la Diversità dei paesaggi regionali dell'acqua; 1.3. Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.	-- tutelare la permeabilità dei suoli atti all'infiltrazione delle acque meteoriche ai fini della ricarica della falda carsica profonda; - tutelare e valorizzare gli articolati assetti morfologici naturali dei solchi erosivi fluvio carsici delle lame dell'altopiano al fine di garantire il deflusso superficiale delle acque; - tutelare i solchi torrentizi di erosione del costone occidentale come sistema naturale di deflusso delle acque;	- Individuano e tutelano la naturalità delle diversificate forme carsiche epigee o ipogee con riferimento particolare alle doline, pozzi, inghiottitoi, voragini o gravi, caverne e grotte; - tutelano le aree aventi substrato pedologico in condizioni di naturalità o ad utilizzazione agricola estensiva, quali pascoli e boschi; - prevedono misure atte a contrastare le occupazioni e le trasformazioni delle diverse forme della morfologia carsica e il loro recupero se trasformate; - individuano e tutelano il reticolo di deflusso anche periodico delle acque,	1.Riequilibrio, riassetto e qualificazione degli utilizzi delle componenti ambientali primarie (acque, suolo, cave, etc) e miglioramento dei servizi gestionali per acqua, energia, rifiuti, con specifica attenzione alle filiere agricole e zootecniche; 2. Conservazione e tutela del patrimonio naturalistico dei geositi e dei biotopi; 3. Valorizzazione delle risorse geologiche, storiche e archeologiche e dei siti d'interesse; 4. OBIETTIVI unità di Paesaggio PPAM **Art. 18 N.T.A.:** a) **Piana ulivetata del versante adriatico:** la tutela del mosaico paesaggistico caratterizzato da colture arboree mediterranee, boschi mesofilli, xerofili e imboschimenti di conifere, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento,	- Il PPAM individua le componenti e recepisce le previsioni contenute nel *Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* nonché nel *Piano di Tutela delle Acque* della Regione Puglia e Basilicata, e nelle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica. - Prevede inoltre apposita disciplina di tutela e gestione dei boschi e dei pascoli, di recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificatura e frantumazione meccanica della roccia calcarea mediante appositi progetti, e di recupero degli impianti estrattivi e minerari.	**elaborati di riferimento per le componenti idrogeomorfologiche** - Carta geologica - Carta geomorfologica - Carta idrogeologica - Carta pedologica - Carta dei vincoli idrogeologici e dei piani di assetto idrogeomorfologico Carta della zonizzazione e delle aree contigue, con individuazione in Zona A dei geositi di elevata qualità paesaggistica art. 7 N.T.A ed individuazione in Zona B delle lame di valore paesaggistico e naturalistico. - Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale **Disciplina di tutela componenti idrogeomorfologiche**

	- tutelare il sistema idrografico del Bradano e dei suoi affluenti; - garantire la conservazione dei suoli dai fenomeni erosivi indotti da errate pratiche colturali; - mitigare il rischio idraulico e geomorfologico nelle aree instabili dei versanti argillosi della media valle del Bradano; - recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse lungo i versanti della depressione carsica di Gioia del Colle.	attraverso la salvaguardia dei solchi erosivi, delle ripe di erosione fluviale e degli orli di scarpata e di terrazzo; - prevedono misure atte a contrastare l'occupazione, l'artificializzazione e la trasformazione irreversibile dei sochi erosivi fluvio-carsici; - individuano e tutelano il reticolo di deflusso naturale del costone occidentale; - prevedono misure atte a rinaturalizzare i solchi torrentizi del costone occidentale e ad impedire ulteriore artificializzazione del sistema idraulico; - salvaguardano il sistema idrografico del Bradano e dei suoi affluenti, impedendo ulteriori artificializzazioni dei corsi d'acqua;	pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano; il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche a una nuova reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; **il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica dell'Alta Murgia** e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; la riduzione del fenomeno della dispersione insediativa. b) **Altopiano della Murgia Alta: la protezione degli ambienti carsici;** la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano**; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica** e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; c) **Costone murgiano: la protezione degli ambienti carsici; l'adozione di forme di pascolo non intensivo; la tutela e valorizzazione**	Individua ed introduce altresì una disciplina di tutela relativa al reticolo di deflusso anche periodico delle acque ed a pozze d'acqua naturali ed artificiali, censite dall'Ente Parco ai fini della loro conservazione e corretta gestione.	- Recepimento delle discipline del P.T.A. e del PAI/Puglia e Basilicata, e di quella degli strumenti di pianificazione paesaggistica, con prescrizioni per la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed Idrogeologici (art. 17 N.T.A); - disciplina di tutela dei corpi idrici, per l'assetto idrogeologico e per la riqualificazione ambientale (artt. 23, 24, 25 Regolamento); -disciplina di tutela dei valori geomorfologici e recupero degli impianti estrattivi e minerari (art. 26, 27, 28 del Regolamento); - Prescrizioni relative alla Zona B per le aree boscate (art. 7 N.T.A.) -Prescrizioni per il recupero ambientale degli impianti estrattivi (art. 9 N.T.A, artt. 27, 28 Regolamento) - Azioni per lo sviluppo della rete ecologica (art. 14 N.T.A); -divieti di cui all'art. 17 Regolamento, in particolare: a. divieto di trasformare le superfici destinate a pascolo; b. recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificatura e frantumazione meccanica della roccia calcarea; c. divieto di utilizzare fertilizzanti chimici,

		- prevedono misure atte a impedire il dissodamento integrale e sistematico dei terreni calcarei; - prevedono forme di recupero dei pascoli trasformati in seminativi, anche al fine di ridurre fenomeni di intensa erosione del suolo; - prevedono l'uso di tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza delle aree a maggior pericolosità; - prevedono misure atte a impedire l'occupazione antropica delle aree di versante e di scarpata a pericolo di frana; - promuovono opere di riqualificazione ambientale delle aree estrattive dismesse; - prevedono misure atte a impedire l'apertura di nuove cave e/o discariche lungo i versanti.	**della "quinta" del costone murgiano;** la tutela del sistema masseria da campo/jazzo; **d) Piana cerealicola del versante ionico: la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano,** la tutela del sistema masseria da campo/jazzo, **la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche.**		fitofarmaci e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari; - disciplina relativo all'esercizio dell'attività agricola, in particolare il divieto di livellamento dei terreni e l'utilizzo della lavorazione a reggipoggio per terreni con acclività superiore al 10% (art. 37 Regolamento); - promozione di interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante (art. 25 Regolamento); **Progetti speciali e prioritari** **Progetti Speciali:** -gestione forestale; - gestione dei pascoli; **Progetti prioritari** - riqualificazione e valorizzazione multifunzionale del laghetti artificiali e naturali; – progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietra mento; -Recupero e valorizzazione della Grave Ferratella;

					-recupero e valorizzazione delle cave dismesse di bauxite in località Murgetta Rossa; – valorizzazione del Pulo di Altamura; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio del Comune di Altamura; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nei territori dei Comuni di Toritto, Cassano e Grumo Appula; -progetto sperimentale di riqualificazione di Lama Balice; – progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi; – recupero e riqualificazione ambientale delle cave;

A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale

2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.3 Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali; 2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi. 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi. 4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 4.2 Promuovere il presidio dei territori rurali; 4.3 Sostenere nuove economie agroalimentari per tutelare i paesaggi del pascolo e del bosco. 4.4 Valorizzare l'edilizia e	- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica; - salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici costituiti dal sistema fluvio carsico delle lame; - salvaguardare il sistema di stepping stone costituito dal complesso e articolato delle forme carsiche; - salvaguardare gli habitat di grande valore naturalistico e storico – ambientale dell'altopiano;	- approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti e della funzionalità degli ecosistemi; - prevedono, promuovono e incentivano la realizzazione del progetto territoriale della Rete Ecologica Polivalente (REP) approfondendola alla scala locale; - definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della implementazione della Rete Ecologica regionale per la tutela della Biodiversità (REB), in particolare attraverso la riconnessione dei pascoli frammentati dallo spietramento/frantumazione; - prevedono misure atte a impedire la compromissione della funzionalità della rete ecologica; - prevedono opere di tutela e valorizzazione della valenza naturalistica del sistema delle lame; - prevedono misure atte a impedire l'occupazione delle aree delle lame da strutture antropiche ed attività improprie; - evitano ulteriori artificializzazioni delle aree di pertinenza delle lame con sistemazioni idrauliche dal forte impatto sulle dinamiche naturali; - individuano le diversificate forme carsiche epigee o ipogee con riferimento particolare alle doline, pozzi, inghiottitoi,	1. Conservazione e tutela del patrimonio naturalistico dei geositi e dei biotopi 2.Tutela e valorizzazione del patrimonio tradizionale, storico architettonico, promuovendo l'incremento dell'occupazione e del reddito provenienti dallo sviluppo di nuove iniziative, di nuove competenze, di nuove professionalità; 3. Promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che integri innovazione e tradizioni locali, non arrechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità, anche mediante l'incentivazione del sistema dell'accoglienza, dell'escursionismo, della fruizione sociale e delle attività produttive tradizionali; 4. riqualificazione delle attività produttive esistenti di carattere prevalentemente agricolo integrazione delle aziende agricole nell'economia del servizi turistici ed escursionistici del Parco e	- Il PPAM individua ed approfondisce le componenti della struttura ecosistemica murgiana, recepisce per quanto attiene alla sola tutela del paesaggio disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica; - individua ed approfondisce la rete ecologica territoriale, prevedendo apposite azioni per il relativo sviluppo (art. 14 N.T.A.). -Il Piano individua e tutela (art. 23 regolamento) il sistema delle lame presenti nel Parco, ponendo in zona A.e B, quelle di valore paesaggistico e naturalistico. - Il PPAM individua le componenti e recepisce le previsioni contenute nel *Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* nonché nel *Piano di Tutela delle Acque*, e nelle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica (sez. II e III Regolamento). - Individua ed introduce altresì una disciplina di	**elaborati di riferimento per le componenti** *ecosistemico-ambientali* **del PPAM** *- Carta della struttura ecosistemica ambientale - componenti botanico-vegetazionali* *-Carta dell'uso del suolo* *– Carta delle unità ecosistemiche* *– Carta della vegetazione* *– Carta fisionomico-strutturale della vegetazione forestale* *– Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario* *– Carta delle aree di importanza faunistica* *– Carta del valore faunistico* *- Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti*; *– Carta delle interferenze e criticità*; *– Carta della sensibilità della vegetazione*; *– Carta delle unità di paesaggio* *- Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale* *- Carta degli interventi e dei progetti prioritari* *- Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* **Disciplina di tutela**

manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica; 4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole; 4.6 Promuovere l'agricoltura periurbana; 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo. 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati. 5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco. 6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee. 6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;	- salvaguardare la continuità ecologica dei solchi torrentizi fossili (lame) di erosione del costone occidentale; - tutelare il sistema idrografico del bacino del Bradano e dei suoi affluenti; - salvaguardare la diversità ecologica, e la biodiversità degli ecosistemi forestali; -Salvaguardare l'ecosistema delle pseudo steppe mediterranee dei pascoli dell'altopiano. - Migliorare la valenza ecologica delle aree in abbandono e controllarne gli effetti erosivi; - salvaguardare l'integrità, le trame e i	voragini o gravi, caverne e grotte al fine di tutelarne la naturalità; - prevedono misure atte a impedire la semplificazione e l'occupazione del sistema delle forme carsiche da parte di strutture antropiche ed attività improprie; - individuano e tutelano della vegetazione rupestre del castello del Garagnone, della vegetazione igrofila delle "cisterne" dei "votani" e dei "laghi" (ristagni d'acqua temporanei),della vegetazione boschiva anche residuale, dei pascoli arborati. - prevedono misure atte a rinaturalizzare i solchi torrentizi fossili (lame) del costone occidentale e a impedire ulteriore artificializzazione del sistema naturale; prevedono opere di tutela e valorizzazione del sistema	loro potenziamento e qualificazione energetico-ambientale nel rispetto delle caratteristiche del contesto paesaggistico ed ecologico dell'Alta Murgia. 5. OBIETTIVI unità di Paesaggio PPAM **Art. 18 N.T.A.:** **a. Piana ulivetata del versante adriatico:** la tutela del mosaico paesaggistico caratterizzato da colture arboree mediterranee, boschi mesofilli, xerofili e imboschimenti di conifere, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano; il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche a una nuova reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica dell'Alta Murgia e della leggibilità delle modalità insediative	tutela relativa al reticolo di deflusso anche periodico delle acque ed a pozze d'acqua naturali ed artificiali, censite dall'Ente Parco ai fini della loro conservazione e corretta gestione. -Il Piano individua e tutela gli habitat, le pozze d'acqua naturali ed artificiali, la vegetazione boschiva presente nel territorio del Parco, prevedendo altresì appositi progetti per la tutela, valorizzazione e gestione; -Il Piano individua e tutela il sistema delle lame, anche del costone murgiano, presenti nel Parco, ponendo in zona A e B, quelle di valore paesaggistico e naturalistico; -oltre alla disciplina di tutela del sistema idrografico,tra gli obiettivi dell'unità di paesaggio della ***Piana cerealicola del versante ionico*** è prevista la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche; - il Piano oltre a censire gli ecosistemi forestali in zona B, prevede apposita disciplina gestionale,	Il Piano ed il Regolamento del Parco, per le finalità di Legge, contemplano già all'interno dei relativi documenti ed elaborati apposita disciplina di tutela e gestione delle componenti vegetazionali di importanza naturalistica, ecologica e di difesa del suolo, e di ogni ambiente di particolare interesse biologico, nonchè degli elementi anche singoli di rilevante valore storico ed estetico: –ART. 10, 11, 12, 13, 14 N.T.A. -ART. 3, 17, 19, 21, 22, 37 e 38 REGOLAMENTO In particolare all' ART. 14 il Piano definisce la rete ecologica come unità ecosistemiche, che costituiscono gli elementi di eccellenza per la connessione ecologica dei nodi interni e di questi con le aree esterne, e definisce le azioni atte a sviluppare la stessa: – consolidamento di versanti e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica; – riqualificazione di aree degradate; – recupero e rinaturalizzazione dei suoli trasformati;

	mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai pascoli rocciosi dell'altopiano associati alle colture cerealicole in corrispondenza delle lame e ai paesaggi delle quotizzazioni ottocentesce ("quite"); - conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento; - conservare e valorizzare il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica; - salvaguardare la complessità delle colture arborate che si attestano sul gradino murgiano caratterizzate dalla	naturale del bacino del fiume Bradano e dei suoi affluenti; prevedono la conservazione e il miglioramento strutturale degli ecosistemi forestali di maggiore rilievo naturalistico (il Bosco Difesa Grande, Scoparello, i nuclei di Fragno, le quercete presso Serra Laudati, Circito, Fra Diavolo, i boschi di caducifoglie autoctone tra l'alta e Bassa Murgia e i piccoli lembi presso Minervino,); - prevedono la gestione dei boschi basata sulla silvicoltura naturalistica; - promuovono il miglioramento e la razionalizzazione della raccolta e della trasformazione dei prodotti del bosco e della relativa commercializzazione; individuano e tutelano gli ecosistemi delle pseudo steppe dell'altopiano; - promuovono l'attività agro-silvo-pastorale tradizionale come presidio ambientale del sistema dei pascoli e dei tratturi; - prevedono misure atte a impedire le opere di spietramento/frantumazione e il recupero dei pascoli, anche attraverso la riconnessione della frammentazione dei pascoli conseguente allo spietra mento.	della tradizione storica locale; la riduzione del fenomeno della dispersione insediativa. **b. Altopiano della Murgia Alta: la protezione degli ambienti carsici;** la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; **c. Costone murgiano:** la protezione degli ambienti carsici; l'adozione di forme di pascolo non intensivo; la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano; la tutela del sistema masseria da campo/jazzo;	nonchè per la difesa dagli incendi e per la raccolta dei prodotti del sottobosco(artt. 21 e 22 Regolamento) ed il progetto speciale di gestione forestale. Il Piano individua e tutela le superfici a pascolo, incentivando il permanere di peculiari forme di uso delle risorse naturali e di attività umane tradizionali agro-pastorali, disciplinandone le modalità di gestione (artt. 37 e 38 Regolamento). Pone tra i divieti di cui all'art. 17 del Regolamento, quello di trasformare le superfici destinate a pascolo; Incentiva il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificatura e frantumazione meccanica della roccia calcarea; attraverso un "Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la	– tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici; – realizzazione di fasce arboree stradali, siepi in aree agricole e nuove aree boscate extraurbane di interesse naturalistico; – ripristino di muretti a secco e di altri manufatti di interesse storico connessi ai cicli biologici della fauna; – miglioramento di aree boscate esistenti; – realizzazione di habitat per specie di interesse conservazionistico; – recupero di cave; – creazione di attraversamenti di infrastrutture per la fauna, per la mitigazione dell'impatto delle infrastrutture viarie (art. 7 Regolamento). -Art. 18 N.T.A. COMPONENTE PAESAGGISTICA, ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA (Individuazione delle Unità di paesaggio). -Artt. 8, 20, 23 N.T.A., ART. 39 e 42 del Regolamento (integrazione multifunzionale dell'attività agricola e la valorizzazione delle attività tradizionali e della identità culturale).

	consociazione di oliveti, mandorleti e vigneti; - riqualificare il sistema di poderi dell'Ente Riforma attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura; - salvaguardare i residui lembi boscati che si sviluppano nelle zone più acclivi della Fossa Bradanica; - salvaguardare il sistema jazzo/masseria presente lungo il costone murgiano; - tutelare i mosaici agricoli periurbani di Gioia del Colle e Santeremo in Colle, Gravina e Altamura; - valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agroambientali.	- Promuovono i processi di ricolonizzazione naturale delle aree agricole in abbandono con particolare riferimento a quelle ricavate attraverso azioni di spietramento/frantumazione; - individuano e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; Individuano i paesaggi rurali dei pascoli rocciosi al fine di tutelarne l'integrità; - prevedono misure atte a favorire l'attività di allevamento anche attraverso la formazione e l'informazione di giovani allevatori; - prevedono misure per l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola (agriturismo, artigianato) con l'escursionismo naturalistico e il turismo d'arte; - prevedono misure atte a impedire lo spietramento dei pascoli e la loro conversione in seminativi e il recupero dei pascoli già trasformati in semitaivi;	**d. Piana cerealicola del versante ionico:** la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano, la tutela del sistema masseria da campo/jazzo, la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche.	riconversione in pascolo naturale o in bosco. -Il Piano persegue la promozione del paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia quale elemento primario dell'identità dei luoghi, individua a tal fine quattro unità di paesaggio, con individuazione delle relative invarianti strutturali ed obiettivi di qualità. - Incentiva l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola e la valorizzazione delle attività tradizionali e della identità culturale (art. 8 N.T.A., ART. 39 e 42 del Regolamento). -Il Piano censisce l'edilizia rurale storica e prevede apposita disciplina in particolare per i *manufatti di interesse architettonico-monumentale.* Disciplina altresì il relativo recupero, in linea con le Linee guida del PPTR. Incentiva l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola e la valorizzazione delle attività tradizionali e della identità culturale (artt. 8, 20, 23 N.T.A., ART. 39 e 42 del Regolamento).	- Art. 23, 24 Regolamento – *tutela dei corpi idrici e assetto idrogeologico*. **Progetti speciali e prioritari** **Progetti Speciali:** -gestione forestale; - gestione dei pascoli; – gestione della fauna,; -Rete integrata della mobilità lenta del Parco; – recupero e valorizzazione delle terre civiche; **Progetti prioritari** **1. Natura e conservazione** – riqualificazione e valorizzazione multifunzionale dei laghetti artificiali e Naturali; - Batracomurgia: monitoraggio Anfibi e raccolte d'acqua **2. Gestione agro-forestale e dei pascoli** – progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietra mento; – formazione, Educazione Ambientale e Prevenzione incendi (F.ED.A.P.I.); -Sistema di convenzionamento con gli operatori agro-zootecnici del Parco per la corretta gestione del territorio;

		- individuano l'edilizia rurale storica quali trulli, case e casine, poste e riposi, masserie, jazzi, muretti a secco, al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza; - promuovono misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale diffuso attraverso il sostegno alla funzione produttiva di prodotti di qualità e l'integrazione dell'attività con l'accoglienza turistica; - individuano, ai fini del loro recupero e valorizzazione, le numerose strutture tradizionali per l'approvvigionamento idrico quali votani, cisterne, piscine, pozzi, neviere; - promuovono misure atte a conservare la complessità della trama agricola, contrastando la semplificazione dei mosaici alberati e l'abbandono della coltivazione del mandorlo;		-Individua e tutela le pozze d'acqua naturali ed artificiali e vieta l'eliminazione o trasformazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. -Il Piano persegue la promozione del paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia quale elemento primario dell'identità dei luoghi, individua a tal fine quattro unità di paesaggio, con individuazione delle relative invarianti strutturali ed obiettivi di qualità, atti anche a conservare la complessità della relativa trama agricola. - Il Piano incentiva il recupero dei manufatti esistenti, incentivando l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola e la valorizzazione delle attività tradizionali e della identità culturale (artt. 8, 20, 23 N.T.A., ART. 39 e 42 del Regolamento).	-Recupero della pecora di razza altamurana (I.N.C.I.P.I.T.); - Valorizzazione della lana ovi-caprina prodotta dalle aziende zootecniche del Parco (PartnerSheep); -Sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche tradizionali in coerenza con il P.P.E.S. (MARCHIOLAB); -Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni; **3. Valorizzazione delle risorse** – "Grandi attrattori: museo e valle dei dinosauri" in Altamura; – "Grandi attrattori: paesaggi di Castel del Monte"; – valorizzazione della Grotta Lamalunga e del reperto paleoantropologico dell'Uomo di Altamura; – recupero e valorizzazione delle cave dismesse di bauxite in località Murgetta Rossa; – valorizzazione del Pulo di Altamura; – valorizzazione percorsi e aree archeologiche nel sito del Cavone; – Valorizzazione del sito paleontologico cava Cioce;

		- prevedono, promuovono e incentivano forme innovative di attività turistica (agriturismo e albergo diffuso) finalizzati al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente e alla limitazione dei fenomeni di abbandono. - prevedono misure atte a contrastare l'estensione delle coltivazioni cerealicole a scapito delle superfici boscate; - prevedono misure atte a mitigare l'impatto dell'allargamento della via Appia sul sistema jazzo/masseria del costone murgiano; - prevedono misure atte a valorizzare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane previste dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR (Patto città-campagna); - prevedono misure atte a valorizzare il patrimonio rurale e monumentale presente nelle aree periurbane inserendolo come		Il Piano fa divieto di tagliare o trasformare le aree boscate (art. 10 N.T.A., artt. 3 e 17 Regolamento). -Il Piano in linea generale prevede misure atte a mitigare l'impatto delle infrastrutture viarie (art. 7 Regolamento). Il Parco non è ineressato da aree periurbane, così individuate nel Progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR (Patto città-campagna); - Il Piano promuove la fruizione dei contesti topografici stratificati in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR, Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali: In particolare prevede il rafforzamento della rete ferroviaria, la creazione del sistema di percorsi di fruizione guidati, ciclabili e trekking, di collegamento dei principali elementi qualificanti presenti. Promuove altresì la	– Recupero e valorizzazione della Grave Ferratella; – progetto sperimentale di riqualificazione di Lama Balice; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio del Comune di Altamura; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nei territori dei Comuni di Toritto, Cassano e Grumo Appula; – Recupero e valorizzazione di Iazzo Sant'Angelo; – valorizzazione funzionale della Torre Guardiani - Jazzo Rosso; – recupero della Torre Pagliaia; – recupero funzionale della Masseria Filieri; – recupero e valorizzazione dei villaggi rurali dell'Ente Riforma; – recupero e riqualificazione ambientale delle cave; **4. Fruizione e sviluppo del territorio** – creazione di un Ecomuseo della civiltà pastorale dell'Alta Murgia;

		potenziale delle aree periferiche e integrandolo alle attività urbane; - promuovono la fruizione dei contesti topografici stratificati (CTS) di Tratturo Melfi-Castellaneta; Gravina-Botromagno; Belmonte-S.Angelo; Via Appia e insediamenti rupestri, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali; - promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.		conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, quali elementi qualificanti del paesaggio murgiano (Allegato VII e Tav. 21 e 28 di Piano).	– progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie; – Masseria Murgiana del XXI secolo: abitare sostenibile nel Parco; – progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco e integrata alla rete multimodale regionale; – mobilità lenta sul versante adriatico e lungo il canale dell'AQP (Tratturello Regio Canosa-Ruvo di Puglia, Canale principale AQP, collegamento Parco Naturale Regionale dell'Ofanto con Parco Naturale Regionale di Lama Balice); – Recupero e riuso delle case cantoniere lungo l'Acquedotto Pugliese; – creazione e funzionamento di rete del sistema di percorsi di fruizione del Parco; – valorizzazione turistica sostenibile; – percorsi guidati e valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa all'aria aperta;

A.3 Struttura Antropica e Storico Culturale					
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 4.4 Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica; 4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole; 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; 5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;	-- tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici; -- valorizzare le aree interne dell'altopiano murgiano attraverso la promozione di nuove forme di accoglienza turistica; - potenziare le relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali delle urbanizzazioni periferiche, innalzandone la qualità abitativa e riqualificando gli spazi aperti periurbani e interclusi; riqualificare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, in particolare elevando la riconoscibilità dei paesaggi frutto delle quo tizzazioni sull'altopiano murgiano e immediatamente a nord di esso, valorizzando il rapporto delle stesse con	-- prevedono la riqualificazione dei fronti urbani dei centri murgiani, mantenendo le relazioni qualificanti tra insediamento e spazi aperti; -- salvaguardano la mixité funzionale e sociale dei quartieri dei centri storici con particolare rispetto per la valorizzazione delle tradizioni produttive artigianali; -- preservano le relazioni fisiche e visive tra insediamento e paesaggio rurale storico; - prevedono misure atte a potenziare i collegamenti tra i centri e la grandi aree poco insediate dell'altopiano, al fine di integrare i vari settori del turismo (d'arte, storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico) in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali; -- promuovono la realizzazione di reti di alberghi diffusi, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale (masserie e sistemi masseria/jazzi, poderi della Riforma Agraria);	**3. Valorizzazione delle rilevanze geologiche storiche e archeologiche e dei siti d'interesse** **3.Tutela e valorizzazione del patrimonio tradizionale, storico architettonico, promuovendo l'incremento dell'occupazione e del reddito provenienti dallo sviluppo di nuove iniziative, di nuove competenze, di nuove professionalità;** **4. riqualificazione delle attività produttive esistenti di carattere prevalentemente agricolo integrazione delle aziende agricole nell'economia del servizi turistici ed escursionistici del Parco e loro potenziamento e qualificazione energetico-ambientale nel rispetto delle caratteristiche del contesto paesaggistico ed**	- direttiva ed indirizzi non applicabili al Piano per il Parco non ricadendo nel relativo territorio centri storici e urbani; - Il Piano promuove i collegamenti tra i centri e le aree dell'altopiano, a tal fina individua nei centri urbani le porte del parco quali punti di accesso alla rete. Promuove altresì la fruizione dei contesti topografici stratificati in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR, Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali: In particolare prevede il rafforzamento della rete ferroviaria, la creazione del sistema di percorsi di fruizione guidati, ciclabili e trekking, di collegamento dei principali elementi qualificanti presenti. Promuove altresì la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, quali	**elaborati di riferimento del PPAM** *- Carta del mosaico degli strumenti urbanistici comunali*; *– Carta dei vincoli paesaggistici, archeologici ed architettonici* ; *– Carta degli Ambiti Territoriali Estesi*; *– Carta delle presenze archeologiche*; *– Carta delle architetture militari e religiose e del sistema dei centri storici*; *– Carta del sistema delle masserie;* *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti*; *– Carta delle interferenze e criticità*; *– Carta delle unità di paesaggio;* *– Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco;* *Carta della zonizzazione e delle aree contigue;* *- Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco;* *-ALL. VIII L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso* **Disciplina di tutela**

5.8 Valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e le città storiche dell'interno; 6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee. 6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo; 6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane; 8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 9. Definire standard di qualità territoriale e Paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture.	le aree agricole contermini; -- tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali dell'Alta Murgia nei contesti di valore agro-ambientale; promuovere e incentivare la riqualificazione ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica dei tessuti edilizi a specializzazione turistica e ricettiva presso Castel del Monte. individuano, anche cartograficamente, le urbanizzazioni paesaggisticamente improprie e abusive, e ne mitigano gli impatti anche attraverso delocalizzazione tramite apposite modalità perequative;	specificano, anche cartograficamente, nei propri strumenti di pianificazione, gli spazi aperti interclusi dai tessuti edilizi urbani e gli spazi aperti periurbani; -- ridefiniscono i margini urbani, al fine di migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta; -- riconnettono le periferie con i servizi urbani nei centri di riferimento, in particolare per le periferie dei centri di Altamura, Minervino Murge, Gioia del Colle; individuano, anche cartograficamente, nei propri strumenti conoscitivi e di pianificazione gli elementi (edifici, manufatti, infrastrutture, sistemazioni e partizioni rurali) ai fini di garantirne la tutela; -- prevedono misure atte a impedire la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma; -- individuano, anche cartograficamente, e tutelano le testimonianze della cultura idraulica legata al carsismo dell'altopiano murgiano (antichi manufatti per la captazione	**ecologico dell'Alta Murgia.** 5. OBIETTIVI unità di Paesaggio PPAM **Art. 18 N.T.A.:** **a. Piana ulivetata del versante adriatico:** la tutela del mosaico paesaggistico caratterizzato da colture arboree mediterranee, boschi mesofilli, xerofili e imboschimenti di conifere, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano; il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche a una nuova reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica dell'Alta Murgia e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; la riduzione del	elementi qualificanti del paesaggio murgiano (Allegato VII e Tav. 21 e 28 di Piano). - Il Piano incentiva il recupero dei manufatti esistenti, incentivando l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola e la valorizzazione delle attività tradizionali e della identità culturale (artt. 8, 20, 23 N.T.A., ART. 39 e 42 del Regolamento). - direttiva ed indirizni non applicabili al Piano per il Parco non ricadendo nel relativo territorio centri storici e urbani; -Il Piano censisce l'edilizia rurale storica e prevede apposita disciplina in particolare per i *manufatti di interesse architettonico-monumentale,* integrando le componenti del PPTR.. Disciplina altresì il relativo recupero, in linea con le Linee guida del PPTR. Incentiva l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola e la	Il Piano individua invarianti strutturali ed obiettivi di qualità per ciascuna unità di paesaggio e regolamenta tutti gli interventi connessi all'utilizzo del territorio in forma coordinata rispetto ai valori naturalistici, ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali, secondo la zonizzazione proposta disciplinandone le modalità di intervento. ARTT. 6- 7-8 – 9 – 18 - 20 – 21 - 23 delle N.T.A. ARTT. 29, 29 bis, ter, quater, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 44, 47, 48, 49. La disciplina è anche volta a contrastare il fenomeno di dispersione insediativa ed il proliferare di seconde case nel territorio agricolo, attraverso tipologie che esulano dal contesto agricolo negli stili e nei materiali; si pensi ai manufatti sorti lungo la strada provinciale Cassano-Mercadante o nel territorio di Andria, ove è da considerarsi una criticità tutta l'area intorno a Castel del Monte, in particolare lungo la SS 170 e le sue diramazioni. A tal fine la discina di zona prevede:

		dell'acqua, relazioni con vore e inghiottitoi); -- individuano, anche cartograficamente, e tutelano le tracce di insediamenti preistorici e rupestri presenti nelle grotte dell'altopiano murgiano, promuovendone il recupero nel rispetto delle loro relazioni con il paesaggio rurale storico; -- favoriscono la realizzazione dei progetti di fruizione dei contesti topografici stratificati (CTS) presenti sulla superficie dell'ambito, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali. individuano, anche cartograficamente, le urbanizzazioni paesaggisticamente improprie e	fenomeno della dispersione insediativa. **b. Altopiano della Murgia Alta: la protezione degli ambienti carsici;** la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; **c. Costone murgiano:** la protezione degli ambienti carsici; l'adozione di forme di pascolo non intensivo; la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano; la tutela del sistema masseria da campo/jazzo; **d. Piana cerealicola del versante ionico:** la tutela e	valorizzazione delle attività tradizionali e della identità culturale (artt. 8, 20, 23 N.T.A., ART. 39 e 42 del Regolamento). -Il Piano altresì persegue la promozione del paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia quale elemento primario dell'identità dei luoghi, individua a tal fine quattro unità di paesaggio, con individuazione delle relative invarianti strutturali ed obiettivi di qualità, atti anche a conservare le modalità insediative presenti. -Individua e tutela le pozze d'acqua naturali ed artificiali e vieta l'eliminazione o trasformazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Individua altresì, ad integrazione delle componenti del PPTR, le *presenze archeologiche* nel Parco e prevede apposita disciplina di tutela e valorizzazione (art. 29 bis del Regolamento).	Zone A e B: Attività ed interventi di manutenzione, recupero e valorizzazione dei manufatti esistenti. Zona C: realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere esclusivamente agricolo, nonché adibiti a servizi per la fruizione del Parco, proponendo una superficie aziendale di almeno 30 ha e quale maglia d'intervento un lotto minimo 10 Ha, il tutto previa convenzione orientata, all' utilizzo di tecniche legate all'agrozootecnia biologica ed alla rinaturalizzazione dei suoli trasformati. Zona D: promozione delle attività e le funzioni coerenti con le finalità del Parco e atte a promuovere interventi di sviluppo economico e sociale del territorio, attraverso la rifunzionalizzazione dei manufatti esistenti. Il Piano introduce altresì una visione strategica e integrata di valorizzazione e sviluppo del territorio attraverso una serie d'interventi sulle risorse ambientali e culturali presenti, in linea con i Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR, Sistema

		abusive, e ne mitigano gli impatti anche attraverso delocalizzazione tramite apposite modalità perequative; individuano, anche cartograficamente, le aree produttive da trasformare prioritariamente in APPEA (Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzate) secondo quanto delineato dalle Linee Guida del PPTR; -- riducono l'impatto visivo/percettivo e migliorano la relazione con il territorio circostante e in particolare con le aree agricole contermini.	valorizzazione della "quinta" del costone murgiano, la tutela del sistema masseria da campo/jazzo, la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche.	- Il Piano promuove altresì la fruizione dei contesti topografici stratificati in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR, Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali: In particolare prevede il rafforzamento della rete ferroviaria, la creazione del sistema di percorsi di fruizione guidati, ciclabili e trekking, di collegamento dei principali elementi qualificanti presenti. Promuove altresì la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, quali elementi qualificanti del paesaggio murgiano (Allegato VII e Tav. 21 e 28 di Piano). Il Piano colloca in zona D, aree di promozione economica e sociale,le aree più intensamente antropizzate del Parco, in particolare in D1: aree di espansione dei piani urbanistici comunali; in D3: impianti tecnologici; in D4: insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi.	infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali: **Progetti speciali ed azioni Prioritarie** "Masseria Murgiana del XXI secolo: Progetto speciale per l'abitare sostenibile nel Parco". **Progetti speciali e prioritari** **Progetti Speciali:** -Rete integrata della mobilità lenta del Parco; – recupero e valorizzazione delle terre civiche; **Progetti prioritari** **3. Valorizzazione delle risorse** – "Grandi attrattori: museo e valle dei dinosauri" in Altamura; – "Grandi attrattori: paesaggi di Castel del Monte"; – valorizzazione della Grotta Lamalunga e del reperto paleoantropologico dell'Uomo di Altamura; – recupero e valorizzazione delle cave dismesse di bauxite in località Murgetta Rossa;

				Per dette aree ammette tutte le attività e le funzioni coerenti con le finalità del Piano e in esse l'Ente promuove interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche e culturali e dei valori identitari delle comunità del Parco, alla valorizzazione delle produzione tipiche e tradizionali e dell'artigianato di qualità, alla ricerca scientifica connessa ai beni culturali e ambientali del Parco. Per le urbanizzazioni abusive invece vi è l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi (art. 44, 47, 48, 49 del Regolamento).	– valorizzazione del Pulo di Altamura; – valorizzazione percorsi e aree archeologiche nel sito del Cavone; – Valorizzazione del sito paleontologico cava Cioce; – Recupero e valorizzazione della Grave Ferratella; – progetto sperimentale di riqualificazione di Lama Balice; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio del Comune di Altamura; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nei territori dei Comuni di Toritto, Cassano e Grumo Appula; – Recupero e valorizzazione di Iazzo Sant'Angelo; – valorizzazione funzionale della Torre Guardiani - Jazzo Rosso; – recupero della Torre Pagliaia; – recupero funzionale della Masseria Filieri; – recupero e valorizzazione dei villaggi rurali dell'Ente Riforma;

					– recupero e riqualificazione ambientale delle cave; **4. Fruizione e sviluppo del territorio** – sistema dei Centri visita e infopoint del Parco; – porte del Parco; – progetto di ristrutturazione del Centro Bonomo per un Centro Studi e Formazione di Ecologia Rurale in Ambiente Mediterraneo (CEFRAM) - Castel del Monte (Andria); – creazione di un Ecomuseo della civiltà pastorale dell'Alta Murgia; – progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie; – Masseria Murgiana del XXI secolo: abitare sostenibile nel Parco; – progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco e integrata alla rete multimodale regionale; – mobilità lenta sul versante adriatico e lungo il canale dell'AQP (Tratturello Regio Canosa-Ruvo di Puglia, Canale principale AQP, collegamento Parco Naturale Regionale

					dell'Ofanto con Parco Naturale Regionale di Lama Balice); – Recupero e riuso delle case cantoniere lungo l'Acquedotto Pugliese; – creazione e funzionamento di rete del sistema di percorsi di fruizione del Parco; – piano di marketing territoriale e promozione turistica del Parco; – valorizzazione turistica sostenibile; – percorsi guidati e valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa all'aria aperta; – interventi per favorire l'accessibilità per tutti; **5. Gestione delle risorse** – progetto di miglioramento della rete di approvvigionamento idrico per le aziende agricole non direttamente servite dall'acquedotto; – Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole; – progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi;

					– progetto consortile per l'uso del fotovoltaico (green grids); – progetto di Piano integrato della sicurezza; – progetto di governance omogenea ed unitaria; – programma di monitoraggio; – progetto di sviluppo WebGis; – semplificazione amministrativa, coordinamento sportelli unici e regolamenti edilizi dei Comuni del Parco. - Progetto di informatizzazione del catasto particellare;
A.4 componenti visivo percettive					
3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo. 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei	-- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);	-- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;	**3. Valorizzazione delle rilevanze geologiche storiche e archeologiche e dei siti d'interesse** 5. OBIETTIVI unità di Paesaggio PPAM **Art. 18 N.T.A.:** **a. Piana ulivetata del versante adriatico:** la tutela del mosaico paesaggistico caratterizzato	Il Piano individua le componenti della struttura estetico-percettiva (Tav. 21): STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA, DELLE STRADE PANORAMICHE, E DEI PUNTI PANORAMICI, disponendo che tutti gli interventi devono comunque tendere a:	**elaborati di riferimento del PPAM** - *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti*; – *Carta delle unità di paesaggio;* – *Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco;* - *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco;*

paesaggi della Puglia; 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale. 7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi).	- salvaguardare e valorizzare lo skyline del costone murgiano occidentale (caratterizzante l'identità regionale e d'ambito, evidente e riconoscibile dalla Fossa Bradanica percorrendo la provinciale SP230) e inoltre gli altri orizzonti persistenti dell'ambito, con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR (vedi sezione A.3.6 della scheda); -- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale; -valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la	-- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti; - individuano cartograficamente ulteriori orizzonti persistenti che rappresentino riferimenti visivi significativi nell'attraversamento dei paesaggi dell'ambito al fine di garantirne la tutela; -- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche; -- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetici) che compromettano o alterino il profilo e la struttura del costone garganico caratterizzata secondo quanto descritto nella sezione B.2.; individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione;	da colture arboree mediterranee, boschi mesofilli, xerofili e imboschimenti di conifere, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano; il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche a una nuova reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica dell'Alta Murgia e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; la riduzione del fenomeno della dispersione insediativa. **b. Altopiano della Murgia Alta: la protezione degli ambienti carsici;** la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture	b. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggio murgiano, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi puntuali o lineari quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario; b. non compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti territoriali attraversati. Ogni intervento di trasformazione consentito ai sensi del Piano per il Parco e del presente Regolamento e che può interferire con le visuali panoramiche e paesaggistiche, dovrà essere corredato da fotoinserimenti. Inoltre il Piano altresì persegue la promozione del paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia quale elemento primario dell'identità dei luoghi, individua a tal fine quattro unità di paesaggio, con individuazione delle	-*ALL. VIII L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso* **Disciplina di tutela** Il Piano individua invarianti strutturali ed obiettivi di qualità per ciascuna unità di paesaggio e le componenti della struttura estetico-percettiva (Tav. 21): STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA, DELLE STRADE PANORAMICHE, E DEI PUNTI PANORAMICI, disponendo che tutti gli interventi devono tendere a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggio murgiano e non compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti territoriali attraversati; ARTT. 18 delle N.T.A. ARTT. 29 quater del Regolamento. **Progetti speciali e prioritari** **Progetti Speciali:** -Rete integrata della mobilità lenta del Parco;

	fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale; - salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda;	-- impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; - incentivano azioni di conoscenza e comunicazione, anche attraverso la produzione di specifiche rappresentazioni dei valori paesaggistici descritti nella sezione B.2.; - verificano i punti panoramici potenziali indicati dal PPTR ed individuano cartograficamente gli altri siti naturali o antropico-culturali da cui è possibile cogliere visuali panoramiche di insieme delle "figure territoriali", così come descritte nella Sezione B delle schede, al fine promuovere la fruizione paesaggistica dell'ambito; -- individuano i coni visuali corrispondenti ai punti panoramici e le aree di visuale in essi ricadenti al fine di garantirne la tutela; -- impediscono modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama; -- riducono gli ostacoli che impediscano l'accesso al belvedere o ne compromettano il campo di percezione visiva e	estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; **c. Costone murgiano:** la protezione degli ambienti carsici; l'adozione di forme di pascolo non intensivo; la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano; la tutela del sistema masseria da campo/jazzo; **d. Piana cerealicola del versante ionico:** la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano, la tutela del sistema masseria da campo/jazzo, la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche.	relative invarianti strutturali ed obiettivi di qualità, atti anche a conservare le modalità insediative presenti; in particolare per l'unità di paesaggio Costone Murgiano, dispone la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano. - Il Piano promuove altresì la fruizione per la fruizione paesaggistica dell'ambito in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR, Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali: In particolare prevede il rafforzamento della rete ferroviaria, la creazione del sistema di percorsi di fruizione guidati, ciclabili e trekking, di collegamento dei principali elementi qualificanti presenti. Promuove altresì la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, quali elementi qualificanti del paesaggio murgiano (Allegato VII e Tav. 21 e 28 di Piano).	– recupero e valorizzazione delle terre civiche; **Progetti prioritari** **3. Valorizzazione delle risorse** – "Grandi attrattori: museo e valle dei dinosauri" in Altamura; – "Grandi attrattori: paesaggi di Castel del Monte"; – valorizzazione della Grotta Lamalunga e del reperto paleoantropologico dell'Uomo di Altamura; – recupero e valorizzazione delle cave dismesse di bauxite in località Murgetta Rossa; – valorizzazione del Pulo di Altamura; – valorizzazione percorsi e aree archeologiche nel sito del Cavone; – Valorizzazione del sito paleontologico cava Cioce; – Recupero e valorizzazione della Grave Ferratella; – progetto sperimentale di riqualificazione di Lama Balice; – restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio del Comune di Altamura;

		definiscono le misure necessarie a migliorarne l'accessibilità; -- individuano gli elementi detrattori che interferiscono con i coni visuali e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per il miglioramento della percezione visiva dagli stessi. -- promuovono i punti panoramici come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto punti di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.			– restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nei territori dei Comuni di Toritto, Cassano e Grumo Appula; – Recupero e valorizzazione di Iazzo Sant'Angelo; – valorizzazione funzionale della Torre Guardiani - Jazzo Rosso; – recupero della Torre Pagliaia; – recupero funzionale della Masseria Filieri; – recupero e valorizzazione dei villaggi rurali dell'Ente Riforma; – recupero e riqualificazione ambientale delle cave; **4. Fruizione e sviluppo del territorio** – sistema dei Centri visita e infopoint del Parco; – porte del Parco; – progetto di ristrutturazione del Centro Bonomo per un Centro Studi e Formazione di Ecologia Rurale in Ambiente Mediterraneo (CEFRAM) - Castel del Monte (Andria); – creazione di un Ecomuseo della civiltà pastorale dell'Alta Murgia;

					– progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie; – Masseria Murgiana del XXI secolo: abitare sostenibile nel Parco; – progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco e integrata alla rete multimodale regionale; – mobilità lenta sul versante adriatico e lungo il canale dell'AQP (Tratturello Regio Canosa-Ruvo di Puglia, Canale principale AQP, collegamento Parco Naturale Regionale dell'Ofanto con Parco Naturale Regionale di Lama Balice); – Recupero e riuso delle case cantoniere lungo l'Acquedotto Pugliese; – creazione e funzionamento di rete del sistema di percorsi di fruizione del Parco; – piano di marketing territoriale e promozione turistica del Parco; – valorizzazione turistica sostenibile; – percorsi guidati e valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa all'aria aperta;

					– interventi per favorire l'accessibilità per tutti;

Le integrazioni e le modifiche non strutturali apportate al Piano per il Parco dell'Alta Murgia, a seguito del recepimento delle osservazioni accoglibili e dell'analisi di conformità al PPTR entrato in vigore, hanno determinato al Piano stesso il miglioramento del quadro conoscitivo di dettaglio ed il perfezionamento del recepimento della normativa regionale e nazionale sopravvenuta nel corso del procedimento di valutazione ed approvazione del Piano.